





per esserti d'aiuto

una guida per conoscere la legge sull'amministratore di sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna

> a cura di: Francesca Vitulo e Luca Marchi





per esserti d'aiuto

una guida per conoscere la legge sull'amministratore di sostegno, le fasi del procedimento ed alcune sue applicazioni a Bologna

> a cura di: Francesca Vitulo e Luca Marchi



Comune di Casalecchio di Reno

Ristampa realizzata con il contributo del Comune di Casalecchio di Reno (Bologna)

© 2006 Dopo di noi

Coordinamento grafico Sdb stiledibologna.com

Per rinnovare l'impegno (Adriana Scaramuzzino)	pag.	7
Un augurio (Cesira Berardi)	pag.	9
Presentazione (Fiorenzo Facchini)	pag.	11
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: ANALISI E PROSPETTIVE		
Lo Spirito dell'amministratore di sostegno (Paolo Cendon)	pag.	14
Nuove forme di tutela per i soggetti deboli (Adriana Scaramuzzino)	pag.	24
L'amministratore di sostegno, il tutore, il curatore (Francesca Vitulo)	pag.	31
LA LEGGE 6/2004 : PROFILI APPLICATIVI		
Contenuti e procedure: (Francesca Vitulo)		
II beneficiario		
Il ricorso		
I poteri del Giudice Tutelare		
Il decreto		
L'amministratore di sostegno		
Le norme applicabili		
Il ricorso presso il Tribunale di Bologna (Francesca Vitulo)		
Il modulo di ricorso del Tribunale di Bologna		
Comprendere e compilare il modulo di ricorso	pag.	54
Il decreto: alcuni esempi commentati (Francesca Vitulo)		
Cesare		
Lisella		
Giorgio	pag.	63
Gli atti successivi alla nomina (Francesca Vitulo)		
Il verbale di giuramento		
La relazione periodica		
Le istanze	pag.	69
ASPETTI CRITICI E AZIONI DI SUPPORTO		
Strategie di svuotamento di una buona legge (Vincenzo Castiglione)	pag.	72
Protezione giuridica e "dopo di noi": le iniziative		
della Fondazione Dopo di Noi Bologna (Luca Marchi)	pag.	74
IL TESTO DELLA LEGGE 6/2004	pag.	82
GLOSSARIO (Francesca Vitulo)	pag.	88
Gli enti promotori: Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus	nao	Q1
IPSSER Istituto Petroniano Studi Sociali Emilia Romagna		

La pubblicazione proposta dalla Fondazione Dopo di Noi, sostenuta dal Comune di Bologna, e dall'IPSSER vuole ribadire a due anni dall'entrata in vigore della legge 6/2004, la necessità di un impegno per l'applicazione della legge stessa.

Familiari, operatori sociali e sanitari, avvocati che assistono i familiari credono che una maggiore conoscenza da parte di tutti dell'istituto dell'amministratore di sostegno possa costituire un passo avanti nella nostra civiltà.

Una società che riconosce le differenze, ma che sa trovare risposte alle maggiori difficoltà che incontrano taluni soggetti e i loro familiari, è certamente portatrice di valori di solidarietà, di coesione, di integrazione. Allontanare lo stigma della differenza è l'obiettivo condiviso, senza abbandonare l'obbligo dell'assistenza dei più deboli e dei loro familiari

Adriana Scaramuzzino Vicesindaco del Comune di Bologna

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dopo di Noi Bologna esprime grande soddisfazione per il compimento di questo volume e ringrazia l'Amministrazione Comunale di Bologna per il sostegno offerto per la sua realizzazione.

L'augurio è che questa pubblicazione possa diventare uno strumento utile e chiaro non solo per gli addetti ai lavori, ma soprattutto per tutte quelle persone sensibili ai gravi, e spesso gravissimi, problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e che per esse intendono offrire il proprio impegno.

Le opportunità di un nuovo e più moderno strumento di protezione giuridica unita alla disponibilità di singoli cittadini a ricoprire incarichi di amministratore di sostegno, rappresenta un'enorme speranza per tutti quei genitori che, affaticati da una vita di sacrifici e di preoccupazioni ed angosciati dal pensiero del futuro del proprio figlio, possono ora pensare con più serenità a ciò che sarà 'dopo di loro', certi che il proprio caro avrà sempre a fianco una persona attenta ed affidabile.

Cesira Berardi Presidente Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

PRESENTAZIONE

Fiorenzo Facchini, Docente Università di Bologna Presidente IPSSER

La legge 6/2004 che istituisce l'Amministratore di sostegno si distingue fra le altre per essere particolarmente orientata alla persona.

La nuova figura, che si affianca a quelle del tutore e del curatore, disciplinate in modo più rigido, è stata pensata per rispondere in modo diversificato e finalizzato ai bisogni delle persone "prive in tutto o in parte di autonomia delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1).

L'intervento dell'amministratore di sostegno si configura in modo molto flessibile: può essere di sostituzione o di affiancamento, temporaneo o permanente, a favore di un soggetto che mantiene la sua capacità di agire, ma può trovarsi in difficoltà o impossibilitato, anche temporaneamente, a compiere determinati atti.

Le modalità con cui tale flessibilità si attua consente una personalizzazione dell'intervento e sono stabilite con provvedimento del giudice tutelare.

In relazione al carattere dell'intervento possono verificarsi casistiche molto diverse e non facilmente prevedibili, specialmente in campo sanitario per quanto riguarda il consenso informato a interventi chirurgici e terapeutici, o comunque nel caso di diversi gradi di riduzione delle capacità di agire del soggetto, tenuto anche conto della possibile evoluzione della limitazione stessa.

La nuova figura va incontro a esigenze fortemente avvertite dai familiari delle persone in condizioni di disabilità o impedite nelle loro funzioni anche solo temporaneamente.

La normativa, pur con gli inevitabili problemi e revisioni che può comportare, costituisce un riferimento imprescindibile per tutti coloro che a vario titolo sono vicini alle persone in difficoltà, uno strumento utile per la salvaguardia della dignità e dei diritti della persona.

Nel giugno del 2004, pochi mesi dopo l'approvazione della legge, l'ARAD, la Fondazione Dopo di Noi Bologna e l'IPSSER organizzarono un Forum, rivolto alle famiglie e agli operatori dei servizi sociali, nell'intento di offrire le necessarie informazioni sul nuovo istituto giuridico di tutela della persona.

A due anni di distanza, dopo una prima attuazione della legge, si è pensato di richiamare l'attenzione sulla figura dell'amministratore di sostegno con la pubblicazione di alcuni contributi presentati al Forum del 2004, arricchendoli di ulteriori apporti, informazioni e documentazione allo scopo di favorire una migliore conoscenza della legge e delle sue possibilità di applicazione.

Ne è scaturito, per iniziativa della Fondazione Dopo Di Noi e dell'IPSSER, con il contributo del Comune di Bologna, il presente volume, a cura di Francesca Vitulo e Luca Marchi, che comprende tre parti: 1) I contenuti e il significato della legge 6/2004 a favore delle persone più deboli; 2) Le procedure di applicazione della legge, corredate anche della modulistica e di alcuni esempi di provvedimenti di nomina; 3) Considerazioni sulla prima fase di applicazione. Il volume riporta pure il testo della legge 6/2004.

Il sussidio, che ho il piacere di presentare, è rivolto a chiunque possa essere interessato, a vario titolo, a queste nuove opportunità, in modo particolare ai "responsabili dei servizi sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona" (cf. art. 406 CC) e ai familiari di persone che non sono in grado di provvedere, anche temporaneamente, in modo autonomo a se stessi.

Amministrazione di sostegno: analisi e prospettive

LO SPIRITO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Paolo Cendon, Ordinario di Diritto Privato Università di Trieste

1. UNA RIFORMA SOFFERTA

Poche altre discipline, fra quelle introdotte di recente in Italia, si presentano agli occhi del lettore con un volto promettente e, al tempo stesso, sofferto quanto l'amministrazione di sostegno.

Così già a ripensare le tappe che separano, cronologicamente, la redazione del primo progetto rispetto alle ultime fasi dell'approvazione parlamentare: più di quindici anni fra la data del famoso convegno triestino del 1986 e il voto conclusivo del Senato, pochi giorni prima del Natale 2003. Con un'altalena di successi contingenti (al Consiglio dei ministri, in qualcuna delle commissioni, in questa o quell'aula) e puntuali delusioni alla scadenza dei lavori; rimbalzando fra una legislatura all'altra, ogni volta a ricominciare!

Un testo messo a punto, come spesso accade alle normative sui soggetti deboli, con grandi aspettative e fervente attenzione; seguito nel cammino romano, passo dopo passo, soprattutto dagli addetti ai lavori, oltre che da rari politici sensibili; con rischi di insabbiamento a ogni frangente, anche durante il triennio 2001/2003 - con un'approvazione giunta infine all'unanimità, però in termini pressoché fortunosi, rocamboleschi. Anche il debutto applicativo della legge, se si guarda alle diverse zone del paese, non può dirsi avvenuto all'insegna della scioltezza, del massimo di uniformità e di concordia: con due ordini di riscontri che - nei commenti dottrinari, presso gli operatori sociosanitari, nelle cronache dei giudici tutelari - mostrano frequentemente di intrecciarsi.

Da un lato la presa d'atto delle mancanze di contorno, nell'apparato circostante all'A.d.S., sotto il profilo gestionale/organizzativo: ritardi e contraddizioni lungo il territorio, vastità della clientela ma esiguità numerica dei giudici tutelari; complessità del lavoro istruttorio e frequente inadeguatezza dei servizi sociosanitari, fabbisogno di amministratori di sostegno al di fuori della famiglia e difficoltà di reperirli, volontariato generoso ma spesso impreparato. E così via.

Dall'altro lato la sensazione (diffusa presso tanti osservatori) di un "fai-da-te" eccessivo a livello di conduzione giudiziale - città per città, talvolta stanza per stanza dello stesso corridoio. Qua propensione a deburocratizzare il più possibile, là inclinazioni al formalismo e alla pignoleria; da un canto giudici decisi a investire ogni energia sul nuovo fronte, dall'altro magistrati fermi a una denuncia circa i "velleitarismi" della svolta, pronti a passare ogni "patata bollente" a qualcun altro. Per un verso interdizioni che continuano a pieno ritmo, per l'altro amministrazioni di sostegno istituite nel 100% dei casi, gravi o meno gravi.

Un consuntivo non del tutto roseo, in definitiva, comunque un bilancio ancora aperto. Luci, senza dubbio; ma, nell'opinione di più d'uno, anche ombre ricorrenti da registrare. Sentimenti compositi in prevalenza: soddisfazione (o euforia) per un progetto legislativo così ardito, quasi "rivoluzionario", giunto finalmente in porto; e però, insieme, timori di sfaldature nella pratica, percezione di sacche di indifferenza culturale - rassegnazione dinanzi all'impossibilità, paventano alcuni, di un welfare davvero al passo con i tempi.

2. STRUTTURA E CONTINGENZE

Verso cosa debba orientare il riscontro delle carenze nel territorio, e delle disomogeneità fra risposte di un ufficio e dell'altro, avremo presto modo di vedere.

Restando sul terreno positivo: vi è un dato che, a giudicare proprio dai provvedimenti giudiziali emessi dopo l'entrata in vigore della legge (nonché da certi scritti dottrinari, fra quelli pubblicati nel corso di questi anni), colpisce a prima vista: le difficoltà - che alcuni nostri interpreti incontrano - nel riuscire a distinguere ciò che all'interno della riforma si presenta come il nucleo centrale, "eponimico" circa gli intenti profondi di chi l'ha varata, rispetto a quel che appare frutto piuttosto di scelte compromissorie, di esitazioni su questo o quel punto.

Anche incertezze (o sordità) del genere richiedono di essere, a loro volta, spiegate. Ed è manifesta comunque l'ambiziosità del legislatore del 2004: sottrarre un insieme così variegato di persone - centinaia di migliaia di italiani, se non più - a una condizione di oblio, di marginalità nella vita civile!

Resta il fatto che, al di là di qualche titubanza, le direttrici autentiche della novella si lasciano cogliere con facilità.

3. LE SINGOLE DISPOSIZIONI

Il testo delle legge é ben noto. Tutto comincia - restando alle disposizioni che concernono direttamente l'A.d.S. (altre norme riguardano l'interdizione, altre ancora sono regole di attuazione, di coordinamento e finali) - con una dichiarazione di carattere introduttivo, destinato a non entrare poi formalmente entro il codice civile: vi si prevede che "la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". All'art. 404 c.c. vengono enunciati i principi cardine della riforma: dinanzi a una "infermità" o ad "una menomazione fisica o psichica" - che sia tale da causare l' "impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi" - la persona sofferente potrà "essere assistita da un amministratore di sostegno".

L'art. 405 si sofferma su alcuni aspetti di natura procedimentale. Il giudice tutelare deve provvedere entro sessanta giorni dalla data del ricorso, e la decisione avverrà con "decreto motivato immediatamente esecutivo": potranno adottarsi anche d'ufficio provvedimenti urgenti, di natura personale o patrimoniale; sarà possibile far luogo alla nomina di un amministratore provvisorio. Infine, l'indicazione di ciò che il decreto di nomina dell'amministratore deve, di regola, contenere - con precisazioni varie circa i profili pubblicitari dell'atto.

Nell'art. 406 viene indicato quali siano i soggetti abilitati a proporre il ricorso: l'interessato stesso, le varie figure di cui all'art. 417 c.c., più i responsabili dei servizi sociosanitari. L'art. 407 indugia, subito dopo, su taluni passaggi di natura procedurale e istruttoria: contenuto necessario del ricorso, colloquio diretto fra giudice e persona interessata, eventuali attività volte ad assumere informazioni, decisioni che possono assumersi anche d'ufficio dal g.t., partecipazione del pubblico ministero.

La norma successiva fissa i criteri da seguire per la scelta dell'amministratore: possibilità di designazione (formalizzata) - anche in via preventiva - ad opera del soggetto bisognoso; conferibilità dell'incarico da parte del g.t. ai familiari più stretti, compresi quelli di fatto, oppure a colui che sia stato indicato dal genitore superstite; eventualmente ad altri soggetti (non però agli operatori sociali che siano coinvolti direttamente nella cura dell'interessato), magari a una persona giuridica.

Segue l'art. 409 - intitolato agli effetti dell'amministrazione di sostegno – ove si precisa che il

beneficiario conserverà in linea di principio la capacità d'agire, specificando come ciò sia destinato a valere, senza eccezioni, per quanto concerne gli atti della vita quotidiana.

L'art. 410 tratta dei doveri gravanti sull'amministratore. Necessità che costui tenga, in particolare, conto dei "bisogni" e delle "aspirazioni" dell'interessato; obblighi di informazione circa gli
atti da compiere, e ciò tanto nei confronti del beneficiario, quanto (in ipotesi di dissenso) verso il
giudice tutelare. La norma stabilisce che sarà quest'ultimo - nell'eventualità di dissidi, errori, inerzie
dannose, etc. - ad adottare gli opportuni provvedimenti.

L'art. 411 elenca poi quali regole, fra quelle dettate in tema di tutela dei minori, siano applicabili all'amministrazione di sostegno; e altri rimandi hanno per oggetto, subito dopo, disposizioni varie in tema di testamento o di donazione. Segue una clausola di vasto respiro, nell'ultimo comma, che riserva al g.t. il potere di estendere al caso considerato – ogniqualvolta ciò appaia opportuno - taluni "effetti, limitazioni o decadenze" di cui alla normativa sull'interdizione e inabilitazione.

Ecco ancora l'art. 412, con le disposizioni inerenti alla patologia negoziale: annullabilità, in particolare, degli atti che siano stati compiuti - dall'amministratore - in violazione di legge, o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal giudice; soluzione non diversa relativamente agli atti che vengano posti in essere - dal beneficiario - in contrasto con quanto stabilito nel decreto del g.t. Termine per l'azione: cinque anni, in ambedue le ipotesi, con decorrenza dal momento in cui il regime di amministrazione di sostegno sarà cessato. Infine l'art. 413, che fissa la disciplina concernente la revoca dell'amministrazione di sostegno, nonché le regole in tema di sostituzione dell'amministratore: possibilità rimesse entrambe - dietro istanza del beneficiario o di altri soggetti, e dopo le correlative istruttorie - alle valutazioni del g.t., il quale potrà provvedere anche d'ufficio.

4. CARDINI DELL'ISTITUTO

Sin qui il contenuto delle disposizioni più importanti. E' palese, già a una prima scorsa, come si tratti di indicazioni fortemente innovative, sotto molti aspetti: coralità nei meccanismi d'intervento, sapore interdisciplinare, anzitutto; mancanza di rigidità statutaria, lessico ostinatamente sensibile ai momenti della promozionalità - attenzione per i risvolti emotivi di ogni decisione del giudice, snellezza nel rito, importanza del ruolo attribuito ai servizi sociosanitari.

Non è un caso che dell'A.d.S. si sia, fin dagli inizi, parlato come di un primo suggello e al tempo stesso di un faro avanzato - un punto di non ritorno - sulla rotta verso il "diritto dei soggetti deboli": realtà già in nuce nel nostro ordinamento, per tanti aspetti (si precisa) in attesa di venire alla luce, ancora in cerca di una sua fisionomia.

Ma veniamo ai dettagli della legge.

Fra le soluzioni prescelte nel 2004 s'è detto come qualcuna sia apparsa oscura, poco felice, a una parte dei nostri interpreti. Sono critiche, può osservarsi, comprensibili in certi casi - e altri appunti potrebbero muoversi giustificatamente. Una lettura attenta rivela comunque (tenuto conto dei fondali del primo progetto, e dei motivi che hanno accompagnato l'itinerario parlamentare) quali siano i principi ispiratori del provvedimento.

4.1. L'art. 1 della legge

Nessun dubbio sui tratti disciplinari in cui l'essenza della riforma va ravvisata: è il legislatore stesso ad enunciarli apertamente, con una proclamazione "intrecciata" entro la medesima disposizione - quella in cui vengono definiti gli obiettivi generali del provvedimento, ossia nell'art.1. Il primo caposaldo statutario (sancito con la formula "finalità di tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia") è rappresentato dal *no* rispetto a ogni *situazione di abbandono* per i soggetti

versanti in difficoltà - portatori cioè di un disagio tale da insidiare, nella quotidianità, il concreto esercizio di questo o quel diritto civile. Il secondo (espresso attraverso la frase "con la minore limitazione possibile della capacità di agire") è costituito dal *no* riguardo a qualsiasi proposta o via d'uscita istituzionale tale da annunciarsi – o suscettibile comunque di essere vissuta - come *oppressiva e mortificatoria* per l'interessato.

A questi due fuochi è riconducibile, capoverso per capoverso, il resto dell'intera normativa. Circa poi il coordinamento fra l'un momento e l'altro, in ordine alle opzioni da preferire, sul terreno ermeneutico, i binari per l'interprete si lasciano (come vedremo) cogliere facilmente:

- (a) se è pur vero che taluni fra gli esiti di cui alla novella si presentano, in the book, riportabili più marcatamente al raggio d'azione del primo canone; e altre misure invece sembrano rientrare più nell'ambito precettivo del secondo: la verità è che le direttrici di cui all'art. 1 appaiono largamente compatibili fra di loro, tendendo anzi a influenzarsi in maniera vicendevole (ciò che è "abbandonico" diventa alla lunga "avvilente" per la persona, e viceversa); e, nei passaggi migliori della legge (che sono la larga maggioranza), ciascuna lascia ben trasparire il proprio timbro d'origine;
- (b) agli effetti applicativi ambedue i "no" di cui all'art. 1 dovranno atteggiarsi, in via congiuntiva, quali "filtri generali di ammissibilità"; ciascuna indicazione (per così dire) con un potere specifico di veto: nel senso della sicura contrarietà alla vis ac voluntas legislativa per ogni conclusione teorico/pratica che si presentasse come fedele, in apparenza, ad uno dei due imperativi e che si prospettasse tale però, nella sostanza, da calpestare ingiustificatamente le indicazioni o lo spirito dell'altro.

4.1.1. Individui non autosufficienti: no all'abbandono

Quanto al primo principio, possiamo dire allora di trovarci di fronte (come attesta la formula appena ricordata) a un intervento riformatore a largo raggio, fortemente secolarizzato nei suoi passaggi - e ciò anzitutto dal punto di vista soggettivo: con riguardo alla fascia di persone cui il nuovo strumento di protezione risulta cioè, formalmente, destinato.

Il diritto privato non può limitarsi, ecco la linea di fondo da cui muove il legislatore, a prendere in considerazione e a salvaguardare la sola "clientela pesante" - gli individui schiacciati, senza tregua e per sempre, lungo le soglie estreme della disgrazia o dell'inettitudine: creature impossibilitate a fare alcunché nella loro vita o destinate, ben che vada, a combinare frequenti disastri (a se stessi, ai familiari, a chi sta loro intorno). Non esistono sulla terra soltanto situazioni del genere.

Sotto il profilo della *destrezza mentale*, per cominciare. Il mondo non è fatto (si legge sempre più spesso negli scritti dei civilisti, partire dagli anni 70, soprattutto dopo la l. 180/1978; e sarà anche il punto di partenza del primo progetto di riforma sull'A.d.S.) unicamente di soggetti sani al 100%, oppure malati "di testa" al 100%. Innumerevoli sono gli esseri umani che, sul terreno dell'*intendere* o del *volere*, si collocano piuttosto a metà strada - che stanno psichicamente "così così": bene una settimana e male quella dopo, lucidi per un verso e distratti per l'altro, assenti e presenti al tempo stesso.

Né il discorso è differente per le residue categorie che, secondo la nomenclatura tradizionale, rientrano nella fascia della c.d. *devianza*: alcolisti, anziani della quarta età, morenti, *down*, handicappati, parkinsoniani, oligofrenici, sofferenti del morbo di Alzheimer, barboni, tossicodipendenti, e così via. Basta guardarsi intorno, sfogliare le statistiche di settore. V'è, anche fra costoro, chi è davvero senza forze o non conclude mai niente di buono; e ci sono invece quelli (la grande maggioranza) che non sono toccati dalla sorte fino a quel punto - e a cui può servire però, ugualmente, un qualche aiuto.

C'è chi funziona su alcuni versanti (poniamo) e non su altri. Reagisce bene di qua e male di là - è troppo ingenuo, ha scarsa memoria, si lascia spesso imbrogliare, sbaglia due conti su tre; sembra cavarsela, a prima vista, ma in realtà perde regolarmente fatture e bollette, sottovaluta i pericoli, manca d'iniziativa o di *feedback*: non vuole ammettere le sue goffaggini, vive solo di ricordi, accusa segreti mancamenti che lo isolano dal resto del mondo.

Non gli servirà un appoggio 24 ore al giorno, dal diritto privato; ma ha pur sempre necessità di essere supportato, tanto quanto serve al suo benessere.

4.1.2. Situazione pre-riforma

Il grande limite di un sistema come quello del 1942 (ecco l'accusa di partenza, ricorrente anche nei lavori preparatori dell'A.d.S.) è quello di occuparsi solamente dei disabili gravi, degli individui più colpiti dal destino; la massa dei c.d. borderline viene lasciata, invece, a galleggiare per conto proprio: sono soggetti che non stanno abbastanza male da poter essere interdetti o inabilitati – e null'altro esiste, nell'armamentario del codice civile, che possa attuarsi a loro beneficio.

In una situazione del genere - cominciano ad accorgersi i privatisti, ascoltando le cronache degli assistenti sociali, dei più diversi comparti amministrativi - tanti sono i percorsi attraverso cui "coloro che non ce la fanno" scivoleranno, giorno per giorno, nella precarietà o nel degrado. Per i terzi in attesa, fuori della porta (fornitori, postini, condomini, questuanti, piazzisti, etc.), tutto è spesso il regno dell'ignoto: chissà oltre l'uscio chi potrà esserci, cosa sta in effetti succedendo! Per chi è dentro casa, e non è in grado di "cavarsela" da solo, dipende ogni volta dalle circostanze; talora i contrafforti interni reggono, non sempre però: sospettosità e noncuranze, allora, magari occultamenti, prevaricazioni striscianti, débauche.

Quanto poi ai riferimenti che dovrebbero – in un immaginario di comodo - funzionare da ammortizzatori tecnico/sociali della fragilità, una volta che il velo sulle cose viene alzato le disillusioni non tardano:

- (a) la negotiorum gestio, anzitutto. La sua presenza ufficiale nel c.c. (tanto spesso rammentata a chi non la conosceva, ad esempio agli operatori dei dipartimenti di salute mentale, per tranquillizzarli rispetto a quanto stanno già facendo quotidianamente) non basta certo a risolvere le questioni. I vicini di pianerottolo è subito evidente possono non esserci o mancare di altruismo; gli assistenti sociali esistono soltanto sulla carta, magari, o si fanno vedere raramente, o sono troppo inesperti di cose di diritto; il dominus può, dal canto suo, opporsi a qualunque ingerenza, talora anche rispetto a iniziative sacrosante, indifferibili.
 - Pur quando le premesse parrebbero le migliori, il risultato è non di rado poco brillante. Il gestore non ha (quasi per definizione) il quadro di ogni risorsa patrimoniale, ignora le emergenze più sottili: opera alla giornata, non coltiva priorità meditate. Anche dove non combini pasticci, privo com'è di controlli esterni, il rischio di frammentarietà rimane notevole.
- (b) Le procure ufficiali, poi, le ricevute sui moduli, i contratti alla luce del sole con tanto di notaio o di pubblico ufficiale o di funzionario della banca.
 - Sarà, l'esperto o il professionista di turno, disposto a fingere sempre che sia tutto regolare, impeccabile? Pronto a tenere gli occhi mezzi aperti e mezzi chiusi fra protocolli, capezzali, omertà, ufficiali giudiziari, estreme unzioni, verbali di pignoramento, ipocrisie e stanze d'ospedale; accanto a psichiatri riluttanti o ammiccanti; con invalidità negoziali spesso in agguato, responsabilità disciplinari e civili dietro l'angolo, lacerazioni fra buon cuore e prudenza di mestiere?
- c) La famiglia infine. Quando esiste e funziona davvero, nessun problema; e pazienza se qualche sigla a mano sarà falsa, sui prestampati, se metà delle deleghe corre ai bordi della nul-

lità, se qualche mandato tacito è forzato o inventato (con la complicità dei terzi).

Va ogni volta così, però - tutto è sempre compiuto a fin di bene, disinteressatamente? Troppi episodi dicono di no.

Incurie, neghittosità anzitutto: il parente debole messo da parte, in un'altra stanza, nessuno che lo accontenti nelle istanze più sentite (anche se un piatto di minestra non manca). Segregazioni talvolta: catenacci tirati, vergogne da nascondere, catene talvolta. Oppure affetti morbosi, eccessivi, *folie à deux*, morte incombente per il genitore del disabile - preludio, talora, di un omicidio/suicidio finale (di un "suicidio allargato"). Interdizioni forzate, ancora, ingiustificate opposizioni alla revoca: meglio, hanno pensato i parenti, nel rivolgersi al tribunale, che non sia il congiunto ad amministrare la sua pensione di invalidità (visto che in famiglia non c'è altro). Conti correnti che si prosciugano, beni di casa svenduti: le auto o pseudo-deleghe come mezzo per spogliare, giorno per giorno, il familiare indifeso.

4.1.3. Presa in carico

E' per rovesciare tutto ciò che il progetto sull'amministrazione di sostegno, tra la metà degli anni '80 e i primi anni '90, verrà messo in campo: il no alla dismissione rispetto ai "deboli" - l'assunzione di impegni di copertura/ puntello non estemporanei (sulla falsariga già collaudata nella legge 180) - diventa, anche per il legislatore, l'oggetto di una specifica linea di interventi.

- i) Colmare anzitutto il "grande vuoto" di salvaguardia civilistica: mai più in futuro zone di nessuno – entro la lettera stessa del codice - fra il piano delle emergenze che si affacciano e quello delle possibilità giuridiche di esaudirle. Vi sarà uno strumento, d'ora in poi, atto a plasmarsi sui deficit peculiari del destinatario; per far sì che, da qualcuno titolato per farlo, i buchi ricorrenti della quotidianità possano essere riempiti, sul terreno patrimoniale e non patrimoniale.
- ii) Al bando poi le mezze finzioni di capacità: a fronteggiare le scadenze sarà un vicario di nuovo tipo, facoltizzato al compimento di certi atti, sulla base di un'investitura formale. Basta uffici professionali da prestare con imbarazzo - per i notai o per i pubblici ufficiali - in contesti di clienti sospesi a mezz'aria, fra lucidità e disagio mentale, senza vie d'uscita appropriate; sullo sfondo di operazioni giuridiche urgenti, nella cerchia di parenti magari voraci o indigenti. Con sottoscrizioni e rogiti tanto essenziali ai fini pratici, quanto formalmente arrischiati, impresentabili.
- iii) Tramontato anche l'azzardo delle gestioni un po' forzate, inevitabili di affari altrui (art. 2029 c.c.); svolte con premura magari, spesso maldestramente però, senza istruzioni coerenti. A supplire alle necessità di chi sta male provvederà, ormai, un rappresentante vero e proprio (o un curatore); senza più spazio per "filosofie originali" su ciò che è meglio o peggio, a questo mondo. Chi riceve il potere dovrà muoversi lungo i binari fissati da un giudice, secondo cadenze ben precise, al di là di ogni discontinuità: quando occorra, con doveri prefissati di inventario e rendiconto.
- iiii) La stessa famiglia ancora: finite per sempre le cambiali in bianco, da parte dell'ordinamento, nulla più di scontato o di automatico. E' probabile venga cercato nel suo ambito, in prima battuta, il soggetto su cui puntare per il conferimento dell'incarico; sarà il giudice tuttavia a stabilirlo. Se è un parente il prescelto, le attività di cui al decreto di nomina non si discosteranno, verosimilmente, da quelle che egli avrebbe svolto *ex* art. 2029 c.c. o come "finto" procurator; non è detto però potrebbe anche finire in altro modo: e differenti saranno, in ogni caso, le regole da osservarsi circa i controlli, i tempi della contabilità, le sanzioni in caso di irregolarità o di negligenze.

iiiii) Non più margini di disimpegno, infine, per la pubblica amministrazione, nessuna scusante per le amnesie politico/istituzionali - così frequenti nel campo del bisogno. Piena consapevolezza, presso il legislatore del 2004, che non pochi cittadini sono in effetti "cani perduti senza collare", che i p.m. possono non saperne nulla, che spesso non ci sono nuclei familiari alle spalle; che una società evasiva o poco solidale non merita di sopravvivere più di tanto.

L'assunzione dichiarata, allora, di oneri di soccorso assiduo, permanente. Assistenti sociali chiamati a bussare, e a ribussare, alle porte di casa, a segnalare i casi che consiglierebbero una messa in opera dell'A.d.S.; sinergie da ritoccare nei bilanci degli enti territoriali, nuovi raccordi entro i capitoli della 1. 328. Complicità fra il livello dell'assistenza socio-sanitaria e il piano del vicariato civilistico: il momento individual/negoziale intrecciato sempre più sovente, nei piani regionali, con quello amministrativo, l'uno che diventa il prolungamento dell'altro. Una "presa in carico" collettiva, rigorosamente intesa.

4.2. Diritto al sostegno

E' quanto basta, pensando al rango delle situazioni che il legislatore tratteggia, per accorgersi come ci si trovi di fronte alla configurazione - all'ingresso entro il nostro ordinamento - di un autentico diritto al *sostegno* per i soggetti deboli.

Significativa in tal senso la circostanza che, per le condotte deputate alla fornitura di quel supporto, la prospettazione in termini di "doveri" (quando non di veri propri "obblighi") risulti esplicitamente dal testo della novella del 2004, o appaia comunque desumibile dal sistema – a cominciare dagli articoli della Costituzione.

Più precisamente. Siamo dinanzi al modello di una prerogativa complessa, derivante dall'insieme di più momenti, dovuti alla persona non autosufficiente; alcuni dei quali inerenti, temporalmente, alla fase che precede l'apertura del procedimento, altri a quella dello svolgimento dello stesso, altri ancora a quella del dipanarsi della gestione; ciascuno dei quali con propri contenuti specifici e ognuno da ricollegarsi, via via, ad un soggetto o a un gruppo di soggetti/debitori ben identificati - di taglio più marcatamente privatistico o pubblicistico, a seconda dei casi.

In particolare:

- (a) sulla pubblica amministrazione (e il pensiero corre soprattutto alle direzioni delle ASSL, e al *management* degli uffici/assessorati regionali e comunali) grava l'obbligo di organizzare la rete dei servizi in modo da prevenire, sul territorio, l'eventualità stessa di silenziose emarginazioni: l'impegno a che non manchino sul campo, in particolare, operatori pronti a cogliere tempestivamente gli indizi di "ristagno di cittadinanza", e a provvedere di conseguenza;
- (b) sul Ministero della giustizia, in una coi responsabili delle varie sedi giudiziarie, incombe il dovere di evitare che tra il numero dei ricorsi ex art. 406 c.c. affluenti via via alle cancellerie, e l'insieme dei giudici tutelari attivi in quella sede, possano crearsi forbici insidiose per l'efficienza delle procedure; tali, in particolare, da vanificare l'indicazione dei sessanta giorni termine entro cui il decreto di A.d.S. deve per principio emanarsi (art. 405 c.c.);
- (c) il giudice tutelare e il pubblico ministero saranno, dal canto loro, tenuti a scongiurare pericoli o tentazioni di "diniego di giustizia" in qualunque modo ciò possa palesarsi: mancato
 esaudimento di una richiesta di aiuto (sotto pretesto di questo o quel "cavillo" interpretativo,
 comunque irrispettoso della vis ac voluntas della legge); interdizioni o inabilitazioni promosse
 artatamente, comunque senza ragioni sostanziali; negligenze significative compiute in sede
 istruttoria (mancato ascolto dell'interessato, audizioni frettolose, etc.); inerzie contrastanti con
 il potere-dovere del g.t. di intervenire d'ufficio; omissioni relative alla fase di svolgimento

- dell'Ad.S. vera e propria (proteste del beneficiario ignorate, denunce circa abusi dell'amministratore non prese sul serio, etc.);
- (d) i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, saranno tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero (così l'art. 406 c.c., ult.co.);
- (e) sui familiari, con diverse graduazioni a seconda dell'intensità che il motivo assistenziale assume (anzitutto sul terreno positivo: coniuge, piuttosto che genitori, oppure figli, nonni, nipoti, magari parenti più lontani), incombono tutta una serie di doveri: quello, preventivo, di non permettere il formarsi di "capri espiatori" entro il focolare domestico; quello di non sequestrare, di non maltrattare, di non derubare il congiunto debole; quello di non ordire messinscene che facilitino l'approdo a interdizioni o inabilitazioni ingiustificate; quello di non presumere troppo dalle proprie forze, di rinunciare agli eccessi di orgoglio, di non occultare la presenza di un soggetto "a rischio" nella propria cerchia; e così avanti;
- (f) l'amministratore di sostegno si vede gravato, a sua volta, di obblighi che in parte risultano esplicitamente dal testo del 2004, in parte derivano da qualche rinvio normativo, in parte sono ricavabili dal complesso dell'ordinamento: ascolto paziente del beneficiario, puntuali informazioni allo stesso circa lo svolgimento della gestione, diligenza nel compimento dell'ufficio, correttezza nei casi di conflitto d'interesse, non travalicamento dei poteri conferiti dal giudice, etc.

Quanto infine alle *azioni a difesa* del "diritto al sostegno" (da esercitarsi ad opera del beneficiario stesso, dell'amministratore di sostegno, di un curatore speciale, a seconda delle occasioni), va sottolineata la possibilità per l'interessato, nel nuovo quadro legislativo, di istare lui stesso per l'attivazione del procedimento di A.d.S., per la revoca di un'eventuale interdizione precedente, per la sostituzione dell'amministratore; nonché la possibilità, salvo specifiche esclusioni nel decreto istitutivo dell'A.d.S., di richiedere in prima persona – nei confronti di questo o quello fra i "debitori" sopra nominati, ogniqualvolta sussistano gli estremi dell'illecito – il risarcimento del danno.

4.3. Dentro il codice civile

Passando agli aspetti logistici dell'Ad.S., merita sottolineare un dato che, storicamente, non sempre è stato ovvio (come oggi può apparire) nel ruolino di marcia del legislatore. E ci si riferisce alla scelta, compiuta a un certo punto dai redattori, di introdurre la disciplina del neo-strumento nel seno stesso del codice civile.

C'è stato un tempo in cui siffatta ipotesi, ricordiamo, era stata pressoché rimossa dall'agenda di lavoro: a qualcuno dei funzionari romani, "esperti" in labirinti parlamentari e ministeriali, essa appariva sconsigliabile tatticamente: nei confronti di una riforma tanto "bizzarra", la pretesa di una sede come il c.c. suonava alquanto temeraria, tale da infirmare ogni chance di approvazione.

Meglio, volendo "portare a casa qualche risultato", collocare il tutto nell'alveo di una legge speciale - anche piuttosto oscura o di settore: sfumando magari il sapore civilistico del provvedimento, e confidando nella benevolenza (nella distrazione) di lenti meno severe che non quella della Commissione Giustizia.

Il paradosso di una tale sistemazione – con l'"eccezione" statutaria (vale a dire l'interdizione, buona per non più del 5% fra i malati di mente) destinata a rimanere imperturbata nel codice, col suo corredo di quasi venti articoli; e con la "regola" (ossia l'amministrazione di sostegno, preziosa

per tante fra le persone psichicamente o socialmente fragili) avviata invece entro le strettoie di una leggina – è apparso ben presto evidente.

E l'ingresso del nuovo presidio istituzionale nell'ambito del c.c., una volta affinatasi la sensibilità dell'ambiente politico, ha finito per aver luogo attraverso un'operazione di *restyling* architettonico ben più felice e coerente.

La tecnica utilizzata dal legislatore è stata quella di modificare, attraverso l'art. 2 della l. n. 6/04, la rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile - già intitolata "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione" - denominandola "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia". Con il successivo art. 3 è stato introdotto nel predetto titolo XII un capo I, intitolato "Dell'amministrazione di sostegno", nel quale le norme disciplinanti il nuovo istituto sono state inserite come articoli da 404 a 413. Questi ultimi, nel testo originario del codice civile, facevano parte del titolo XI relativo all'affiliazione e all'affidamento ed erano stati abrogati dall'art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ormai privi di testo vigente, questi articoli sono stati utilizzati dal legislatore del 2004 per inserirvi la disciplina del nuovo e diverso istituto.

Tre le osservazioni rispetto a tutto ciò:

- in confronto alla versione precedente, è palese la ben maggiore morbidezza nel taglio, sintattico e linguistico, dell'attuale rubrica;
- optando per la nuova dicitura, il legislatore mostra di aver puntato su un contenitore da un canto assai meno medicalistico (la malattia, mentale o fisica, conterà in quanto abbia prodotto oggettivi appannamenti di "autonomia" gestionale), dall'altro ben più esteso e variegato sul piano antropologico (non soltanto i disagiati psichici potranno ambire alla protezione civilistica);
- la collocazione della A.d.S. al primo posto (fra i corpi normativi dei tre istituti, come li incontriamo nel c.c.) scandisce il carattere di residualità che, secondo quanto ricavabile da vari altri passaggi, entro il testo vero e proprio della legge, assumono dopo il 2004 gli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Resta da aggiungere come, nella modifica di questa parte del 1° libro, si esauriscano i cambiamenti che la l. 6/2004 ha inteso apportare, rispetto al vigente testo del codice civile (le correzioni residue riguardano semplici norme di collegamento). Si è rinunciato da parte del legislatore, per il momento, a dar corpo invece a una serie di ulteriori modifiche *de iure condendo* – in tema di famiglia, di testamento, di donazioni, di responsabilità civile - che figuravano pur nei primi progetti presentati al Parlamento.

4.4. L'incapacitazione come male

Non è difficile, scendendo sul terreno più propriamente applicativo, individuare una fra le note di maggior spicco della legge 6/2004 nella prospettazione della capacità d'agire come "bene", da difendere strenuamente, sia durante che dopo il procedimento innanzi al g.t.; e nella sottolineatura – in via speculare - dell'incapacitazione come "male" per i disabili, cui rassegnarsi solo in caso di necessità.

Superfluo osservare come ci si trovi di fronte a un diretto corollario di quello in cui è già stato ravvisato (*retro*, § 9), uno fra gli imperativi-chiave della riforma, ossia il principio della *non mortificazione* della persona. Nessun altro momento evidenzia quanto la capacità d'agire - in effetti - le differenze fra l'ispirazione di uno strumento come l'A.d.S., da un lato, e il linguaggio dell'interdizione e dell'inabilitazione, dall'altro lato.

Varie le occasioni nelle quali il *Leit-motiv* in questione (bene e male a confronto fra di loro) mostra di venire alla luce; ogni volta, a scorrere la novella del 2004, sotto differenti punti di vista.

Lo ritroviamo ad esempio:

- nella (già segnalata) locuzione di cui all'art 1 della legge, in base alla quale la limitazione della capacità dovrà risultare, a seguito del giudizio, la minore possibile;
- nell'indicazione di cui all'art. 405 c.c., secondo cui ai negozi specificamente indicati nel decreto di nomina (a quelli e a nessun altro) sarà circoscritto il potere rappresentativo o curatoriale dell'amministratore;
- nell'attribuzione alla persona interdetta o inabilitata della facoltà di proporre essa stessa, direttamente, il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno (art. 406 c.c.);
- nella previsione secondo cui, alla restituzione di margini più o meno significativi di capacità, con riguardo al beneficiario, il giudice tutelare può sempre provvedere anche d'ufficio (art. 407 c.c.);
- nell'indicazione di cui alla prima parte dell'art. 409 c.c., ove si proclama che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno;
- nella precisazione di cui alla seconda parte di quest'ultima norma, secondo cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno potrà, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
- nell'esplicita previsione circa la possibilità per il giudice tutelare di disporre (anche dietro diretto ricorso del beneficiario), che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno (art. 411 c.c., ult.co.); previsione, va sottolineato, che al di là di ogni apparenza ha un chiaro risvolto "anti-incapacitante", consentendo che determinati obiettivi di protezione forte, ritenuta necessario nel frangente, possano essere raggiunti senza un necessario ricorso all'interdizione;
- nelle modifiche introdotte all'art. 414 c.c., dove è stata eliminata, con riferimento pur al soggetto abitualmente infermo di mente, ogni indicazione circa la ineluttabilità dell'interdizione, aggiungendosi contestualmente la specificazione circa l'ammissibilità di un tale esito solo quando esso appaia necessario per assicurare l'adeguata protezione dell'interessato;
- nell'indicazione, aggiunta ex novo come secondo comma dell'art 427 c.c, in cui si stabilisce che" nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Sin qui gli esiti più significativi, quali presenti direttamente nel testo del c.c.. Ed è un elenco da integrare (sottolineiamo) con il richiamo a una serie di altri passaggi, affermatisi in sede di interpretazione: ad es. - come è stato chiarito in dottrina e in giurisprudenza - ammissibilità di un regime di amministrazione di sostegno "non incapacitante" (soluzione da prospettarsi anzi come regola, per i casi definiti dal giudice, salvo diverse specificazioni nel decreto); oppure, tendenziale sovranità del beneficiario sul terreno delle decisioni sanitarie; e così di seguito.

NUOVE FORME DI TUTELA PER I SOGGETTI DEBOLI

Adriana Scaramuzzino, già Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna

Relazione tenuta al forum: L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Analisi e prospettive di un nuovo strumento giuridico a favore delle persone prive di autonomia 22 giugno 2004, Oratorio San Filippo Neri, Bologna

Non più tardi di un anno fa, in occasione di un incontro organizzato a Imola sul tema degli strumenti giuridici di protezione, l'ipotesi di nuovi strumenti di tutela in favore di soggetti deboli sembrava così remota, che in quell'occasione non presi neppure in considerazione la possibilità di esaminare i progetti di legge o di proporre alternative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Alla fine del 2003, anno del disabile, è stata invece approvata la legge pubblicata il 9.1.2004 n. 6, e entrata in vigore il 19.3.2004. Va ricordato che non tutte le leggi modificano il codice civile e questa, invece, ha modificato anche la rubrica del TITOLO XII "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia" che in precedenza si chiamava "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e della inabilitazione". Il legislatore ha voluto, così operando, creare uno strumento a protezione di soggetti deboli, che fosse di supporto alle residue capacità del soggetto, uno strumento di protezione piuttosto che di divieto.

E' innegabile, infatti, che la tutela che si dà al soggetto dichiarato interdetto è innanzitutto basata sulla invalidità delle attività dallo stesso poste in essere, ovvero sulla impossibilità giuridica di compiere alcuni atti.

Le tradizionali misure, pertanto, si risolvono in una generale privazione della capacità di agire e non trovano corrispondenza nelle nuove forme di cura, che tendono a recuperare e a potenziare le residue capacità dell'infermo.

Attualmente, perciò, si hanno tre diverse misure che vanno ad incidere sulla capacità di agire:

- l'*Amministrazione di sostegno*, che consente al beneficiario di compiere tutti gli atti che non sono stati delegati all'amministratore, conservando il soggetto la capacità di agire per tutti gli altri atti;
- l'*Interdizione* che consente al tutore di sostituire il soggetto abitualmente infermo in tutti gli atti, ad esclusione di quelli che il Tribunale consente all'interdetto di poter compiere da solo;
- l'*Inabilitazione* che consente alla persona di compiere anche atti di straordinaria amministrazione con l'ausilio del curatore, ma che oggi potrà consentire anche all'inabilitato, se autorizzato, a compiere anche taluni di questi atti da solo.

I principi che hanno sorretto la scelta legislativa sono innanzitutto di civiltà giuridica, ma trovano riferimento anche in scienze diverse da quella giuridica.

- Si è voluto salvaguardare la dignità e l'autostima del soggetto, poiché rimane intatta la capacità giuridica, anche se per il compimento di un singolo atto o di una serie di attività, il soggetto è sostituito o affiancato dall'amministratore.
- 2) si sono creati misure di protezione flessibili, adatti al momento iniziale e a quelli successivi, come dice con una bella espressione una collega di Milano, si può *ritagliare sulla persona dell'incapace* un intervento di protezione che lo assiste e lo affianca in quei settori in cui ciò è necessario.
- 3) si è allargata la gamma di soggetti che possono usufruire della misura di prote zione, poiché non solo i soggetti in condizione di abituale infermità potranno usufruirne, ma anche coloro che, affetti da una menomazione fisica o psichica, siano in tutto o in parte privi di autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
 - Si pensi a coloro che non siano in grado di fronteggiare le difficoltà burocratiche per l'attivazione di una posizione bancaria, di una posizione assicurativa per il personale domestico, di accettare l'eredità di un familiare, ecc. Anche soggetti che non possono definirsi abitualmente infermi di mente possono ottenere un sostegno, perché deboli nella mente per l'età, per perdita di consapevolezze a causa dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
 - Alcuni esempi possono spiegare meglio a cosa mi riferisco: persone semplici che possono essere facilmente raggirate o truffate, persone che vivono abitualmente in condizioni di isolamento sociale, persone deboli o fragili psicologicamente che hanno bisogno di qualcuno vicino anche con una funzione terapeutica di aiuto a gestirsi, persone con disturbi di personalità o comportamenti disordinati, persone che hanno stili di vita fuori dalle norme della nostra società, ma che potrebbero essere reintegrate, si pensi ai barboni per disgrazie economiche-familiari, ecc.
- 4) nella scelta degli strumenti giuridici si può operare valutando quale di essi configuri "la minore limitazione possibile della capacità di agire" (art. 1, legge n.6), consentendo, ad esempio, di evitare un procedimento di interdizione, con i costi e le conseguenze emotive ad esso collegate, per una persona che, a causa del suo stato, non sia in grado di porre in essere attività per lui dannose, mentre con il sostegno di una buona rete parentale vedrebbe ugualmente riconosciuti i suoi diritti (la richiesta di un rimborso, o l'espletamento delle pratiche per il riconoscimento di una pensione, ecc.)

Le misure oggi previste nel nostro ordinamento sono tra di loro alternative: o si è interdetti, o si ha l'amministratore di sostegno o si è inabilitati.

Seppur sia sempre meglio utilizzare da subito lo strumento giusto, sono stati previsti dei passaggi tra una misura e l'altra. Il legislatore ha consentito che si potesse iniziare il procedimento per interdizione per poi passare a quello di amministratore di sostegno, laddove esso risultasse lo strumento più adeguato. Ma anche chi è già interdetto potrà chiedere eventualmente la sostituzione con una misura più agile quale quella dell'amministratore di sostegno (A.d.S.).

Vediamo cosa il legislatore ha previsto per il ricorso al nuovo istituto.

I presupposti sono due: la malattia o menomazione e la impossibilità conseguente a provvedere ai propri interessi. Uno solo di detti presupposti non è sufficiente, si pensi ad un ammalato di un male non menomante ovvero ad un invalido che però riesce a sopperire con sicurezza a qualche menomazione del suo stato. Per integrare i presupposti di legge occorrerà che l'infermità o la menomazione siano di natura e di portata tale da compromettere momentaneamente, o definitivamente,

parzialmente, o totalmente, la capacità di provvedere ai propri interessi. Il concetto di interesse non è limitato solo a quelli economici, ma comprende congiuntamente quelli della persona oltre a quelli patrimoniali in senso stretto. L'art. 405, al 4^ comma prevede, infatti, che, se sussiste la necessità il Giudice, anche d'ufficio, provvede ad emanare i provvedimenti urgenti per la cura della persona e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio oppure procede alla nomina di un amministratore provvisorio.

In assenza di situazioni di urgenza, per le quali si dovrà valutare quest'ultima opportunità e non più il ricorso al curatore speciale di cui all'art. 361 c.c., di cui si è fatto abbondante uso anche forzando la natura dell'istituto, ma che dovrà essere oramai abbandonato se non vi è realmente un procedimento per interdizione in corso, il legislatore ha dato ai singoli soggetti, di fronte alla abituale infermità di mente, l'opportunità di scegliere tra l'amministratore di sostegno e l'interdizione.

Anche l'art. 408 c.c., in riferimento alla scelta dell' A.d.S., "con esclusivo riguardo alla cura e alla persona del beneficiario" fa comprendere come gli interessi siano i più variegati.

In precedenza, senza alcun dubbio l'abituale infermità mentale comportava la interdizione, oggi invece, le persone possono essere interdette, quando ciò sia necessario per assicurare loro una adeguata protezione.

La misura da cui partire è perciò la richiesta di amministrazione di sostegno, modificando poi il procedimento se non dovesse essere adeguata e richiedendo di conseguenza la interdizione del soggetto.

Anche le persone prive di autonomia possono essere protette con la figura dell'A.d.S. se sono inserite in un contesto adeguato poiché la finalità della legge è proprio di limitare il meno possibile la capacità d'agire.

Vi sono proposte interpretative nel senso che il criterio da scegliere sarebbe di applicare la nuova misura ai soggetti che mantengono una residua capacità di mente e la interdizione a coloro che hanno un disturbo tale da compromettere definitivamente la capacità di intendere e di volere. Questa distinzione sarebbe rafforzata da un dato letterale poiché per l'A.d.S. si parla di impossibilità (art. 404 c.c.) di provvedere ai propri bisogni e per la interdizione si parla di incapacità (art.414 c.c.) di provvedere, ma mi sembra di poter condividere le perplessità di chi vede in queste sottigliezze più una ricerca di soluzioni precostituite, mentre bisogna abbandonare un'ottica meramente clinica del disturbo mentale forse valutare in concreto che cosa occorra fare per dare una tutela ad un certo soggetto.

L'interdizione rimane la misura più severa, da circoscrivere a quelle situazioni in cui il soggetto non possa compiere autonomamente alcun atto della vita quotidiana, quindi applicabile a quelle situazioni più gravi e di sicura irrecuperabilità, che presentino una finta autonomia del soggetto, di fatto mai in grado di operare in prima persona. Si può comunque ipotizzare che in questi casi la sentenza di interdizione possa lasciare qualche margine di autonomia, compatibile con lo stato del soggetto.

Anche le situazioni più sfortunate non sempre richiedono l'interdizione, poiché la stessa gravità del deficit può funzionare da autotutela, si pensi alla situazione di chi versa in coma irreversibile, ovvero all'avanzato stato di demenza senile.

Si possono cioè evitare forme di interdizione sanitaria, pronunciate solo perché il tutore dia il consenso ad un atto medico non comprensibile per l'infermo (istituto cui non sono mai ricorsa, provvedendo, invece, alla emanazione di un provvedimento di consenso informato), ovvero di interdizione assistenziale, al solo scopo di far dimorare un soggetto non autosufficiente in una casa di riposo. Quanto poi ai rapporti con la figura della inabilitazione, oggi va detto che potrà essere dimenticata perché non più praticata abitualmente.

LA PROCEDURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La procedura inizia e si svolge dinanzi al Giudice Tutelare (G.T.) del luogo ove risiede il beneficiario, sia nella prima parte che tende alla nomina e alla definizione delle attività, sia nella fase successiva della gestione. Questa è la prima, grande differenza rispetto alle altre forma di tutela, già conosciute.

La procedura segue il rito definito della camera di consiglio , anche se vengono richiamate alcune norme del procedimento contenzioso di interdizione e di inabilitazione. Si è ritenuto che si trattasse di un procedimento di volontaria giurisdizione sia per i riferimenti nei lavori parlamentari, sia perché rimesso totalmente al G.T. Mentre la giurisdizione contenziosa si caratterizza per avere la finalità di risolvere un conflitto di interessi, contrapposti e appartenenti a soggetti diversi , la giurisdizione volontaria è, invece, diretta a valutare l'interesse di un unico soggetto e la funzione del giudice sta nel proporre, nel vigilare, nel controllare.

Il principio del contraddittorio va tuttavia sempre salvaguardato per il richiamo fatto all'art. 720 bis del codice di procedura civile, oltre che agli articoli 712, 713, 716. La presenza di un legale è meramente facoltativa, la procedura è gratuita, gli atti non sono soggetti a registrazione, a differenza di quello che capita per la sentenza di interdizione: le uniche spese sono quelle per il rilascio delle copie e per le eventuali notifiche.

I soggetti che siano capaci di proporre questo ricorso sono alcuni obbligati, come il pubblico ministero, ovvero i responsabili dei servizi sanitari e sociali, altri, come parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il coniuge, la persona stabilmente convivente, sono facoltati e la novità è anche che il diretto interessato può richiedere una procedura nei suoi confronti.

Quanto alla persona stabilmente convivente, la previsione normativa è in linea con altre disposizioni che si sono avute ultimamente avute nel nostro ordinamento. Certo in mancanza di una nozione di convivenza, andranno valutati dei requisiti che siano quanto meno quelli della stabilità, della durata nel tempo della relazione, che deve avere la caratteristica della familiarità, escludendosi invece i rapporti di assistenza e di cura retribuita.

In ordine allo stesso soggetto beneficiario, la legge consente ora, per un momento successivo, che il soggetto possa individuare chi sarà colui che lo aiuterà in determinati settori della propria esistenza. Il legislatore comunque ha voluto porre dei punti fermi, indicando che la persona che richiede l'amministrazione di sostegno per se stessa lo debba fare con atto pubblico, con scrittura privata autenticata, proprio per avere una data certa dell'atto di nomina, a tutela di soggetti deboli.

La legittimazione del Pubblico Ministero (P.M.), concomitante a quella dei responsabili dei servizi sociali e sanitari, ha voluto ovviare alla riconosciuta inerzia dell'ufficio del P.M. che ha lasciato spesso privi di reale tutela soggetti bisognosi: infatti, il P.M. è organo soprattutto penale e quindi la competenza in tema di procedimenti civili viene considerata come una situazione assai di marginalità, e conseguentemente i tempi che vengono poi utilizzati spesso nella vita delle persone incidono in maniera molto significativa. Allora si è posto l'obbligo da parte del legislatore che i responsabili dei servizi siano tenuti a presentare il ricorso al giudice tutelare, ovvero alla segnalazione della situazione al P.M. perché vi provveda quell'ufficio. Finora i responsabili dei servizi erano solo tenuti a segnalare, oggi invece possono svolgere una loro attività in proprio.

Quanto al contenuto del ricorso lo stesso dovrà indicare le ragioni che hanno indotto il richiedente a formulare il ricorso, con la produzione di adeguata documentazione sanitaria che non si limiti alla sola diagnosi, ma che dia indicazioni sulla incidenza che la patologia diagnosticata ha sulle capacità intellettive, volitive e gestionali del soggetto.

Se il ricorso proviene da un servizio sociale le indicazioni possono essere più esaustive circa la cause e la insorgenza delle situazioni di necessità di un sostegno. La documentazione fornita per

sostenere il ricorso dovrebbe far emergere le aree residuali di capacità del soggetto per comprendere quali siano i suoi spazi di autonomia successiva.

Sarà necessario, inoltre, la indicazione delle consistenze patrimoniali del beneficiario, se egli sia tenuto o meno a presentare la dichiarazione dei redditi, per comprendere i margini di spesa, la periodicità con la quale presentare il rendiconto, ecc. e l'ammissibilità o meno al gratuito patrocinio ove ve ne fosse necessità.

Le norme richiamate non prevedono l'obbligo della redazione dell'inventario, ma occorrerà in qualche modo conoscere la situazione patrimoniale del soggetto.

La necessità che sia instaurato il contraddittorio comporta che l'interessato sia sempre raggiunto da una comunicazione, che dovrà essere effettiva, perciò o notifica vera e propria del ricorso e del decreto, o comunicazione di cancelleria. Personalmente ritengo che il legislatore non abbia voluto particolari formalismi, mentre abbia dato indicazioni per un procedimento snello, veloce, che in 60 giorni dalla presentazione del ricorso deve essere esaurito.

I parenti che avrebbero potuto presentare il ricorso debbono essere avvertiti, personalmente ho richiesto che il ricorrente facesse firmare per adesione il ricorso, soprattutto se i parenti non sono residenti con il futuro beneficiario e non sono interessati alla procedura.

Il beneficiario deve essere sentito, ma alla audizione non è obbligatoria la presenza del P.M. per il mancato richiamo all'art. 714 c.p.c.

L'audizione ove occorra, dovrà essere effettuata nel luogo in cui risiede la persona da ascoltare. Nell'ambito di questa attività, oltre che dalla documentazione socio-sanitaria depositata, il G.T.
dovrà determinare quale siano le effettive disabilità, le competenze residue del soggetto, definire
e proporre un progetto e quantificare le spese. Alcune di queste informazioni potranno già essere
agli atti, per esempio con la richiesta che viene fatta di produrre la certificazione dei redditi, ovvero
saranno acquisite con l'audizione dei parenti.

Nelle situazioni più complesse il G.T. potrà farsi coadiuvare da un esperto e effettuerà una Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) che non potrà essere incentrata solo sulla capacità di intendere e di volere, ma andrà estesa alle potenzialità del beneficiario.

IL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE

Raccolte tutte le informazioni, sempre nei termini indicati dalla legge, il G.T. procede alla apertura della amministrazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno, anche con due distinti provvedimenti.

A1 momento la casistica ha individuato casi semplici che hanno consentito di giungere velocemente ad una nomina e quindi ad un unico decreto per l'apertura e per la nomina dell'A.d.S.

Il legislatore ha previsto per la nomina che debbano essere seguiti determinati criteri, lo stesso interessato può aver indicato il suo amministratore e il G.T. può disattendere le indicazioni solo in presenza di gravi motivi.

La scelta va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Il G.T. dovrà quindi controllare competenze, attitudini del possibile amministratore e la sua relazione con il beneficiario. Dovranno essere privilegiate le persone di famiglia, specie se conviventi, ovvero le indicazioni date dal genitore superstite. Possono altresì essere nominate persone al di fuori dell'ambito parentale, che siano però realmente preparate, ed anche le fondazioni.

Alcuni interpreti ritengono che il G.T. con il suo provvedimento possa giungere a imporre divieti nell'interesse dell'amministrato e per consentire una reale protezione dello stesso che por-

tino alla situazione dell'interdetto. Personalmente ritengo assai pericoloso il divieto di contrarre matrimonio o di effettuare testamento, poiché per questi istituti valgono disposizioni consolidate per l'accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto che opera.

Il decreto, infine, deve prevedere la periodicità con cui l'amministratore riferisce al G.T della attività svolta e delle condizioni di vita del beneficiario. Non si tratta di un vero e proprio rendiconto, come nelle tutele, ma di un ulteriore raccordo con la vita del beneficiario in occasione del quale possono essere ulteriormente valutati i presupposti per proseguire nella amministrazione.

Il G.T. può comunque in ogni momento, al pari che nelle tutele, convocare l'amministratore di sostegno per informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione, oltre che per dare istruzioni, inerenti gli interessi morali e materiali del beneficiario secondo l'art. 44 disp. att. C.C.

Il G.T. ha inoltre il potere di modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni, sino a quella più grave di rimuovere 1' amministratore o di sospendere lo stesso, sempre in questi casi, andrebbe sentita la persona nel cui interesse il provvedimento deve essere preso.

Se la figura dell'amministratore è prevista a termine, il G.T. lo può prorogare anche d'ufficio, con decreto motivato, anche prima della scadenza del termine. A questo proposito penso che il mio ufficio si organizzerà al fine di convocare qualche tempo prima della scadenza l'amministratore, ove egli stesso non si rechi a rendere il conto, per valutare la prosecuzione dell'incarico e le eventuali modifiche.

Se l'amministrazione è prevista a tempo indeterminato il G.T può nel rivalutare tutta la situazione che si è venuta a creare, dichiarare cessata l'amministrazione perché inidonea a realizzare la piena tutela dell'interessato. Il G.T. può allora trasmettere gli atti al P.M. ove reputi che sia più indicato promuovere il procedimento per interdizione.

GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Premesso che il beneficiario conserva la piena capacità di agire per tutti gli atti non compresi nel decreto con cui viene incaricato l'amministratore e per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, il beneficiario può:

- a) compiere atti con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- b) vedersi sostituito dall'amministratore in alcuni atti che gli sono vietati;
- c) chiedere assieme all'A.d.S. l'autorizzazione al G.T. al compimento di atti potenzialmente pregiudizievoli per il suo patrimonio. Si tratta in genere di divisioni immobiliari, di vendite di immobili, ecc., se però l'amministrazione è stata istituita per quel fatto specifico (riscuotere la pensione o la liquidazione di una assicurazione, o accettare una eredità) nel decreto di istituzione sarà già compresa l'autorizzazione.

Per procedere invece a vendite, soprattutto immobiliari, ad avviso di questo G.T. è opportuno che vi sia una espressa autorizzazione.

Sono nulle le disposizioni patrimoniali del beneficiario in favore del suo a.d.s., anche se fatte per interposta persona (art. 411, 2°c.c.), mentre sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni fatte dal beneficiario in favore dell'amministratore che sia coniuge, parente entro il 4°grado o sia la persona stabilmente convivente.

A1 fine di assicurare le opportune conoscenze ai terzi, l'A.d.S. è soggetta a regime di pubblicità, l'atto di apertura e di chiusura sono annotati sull'atto di nascita del beneficiario. I decreti di apertura e di chiusura sono trascritti su un apposito registro costituito presso il Tribunale e il terzo

che dall'atto di nascita sia venuto a conoscenza dell'esistenza di una amministrazione di sostegno potrà dai registri del Tribunale conoscere quali atti il beneficiario può compiere da solo e quali gli siano vietati, oltre il nome dell'amministratore da cui il beneficiario si dovrà far assistere.

Il legislatore ha proceduto alla modificazione anche degli istituti della interdizione e della inabilitazione, che pur rimangono nel nostro sistema giuridico, a tutela di situazioni di particolare gravità. La modifica si è mossa tutta nel senso del riconoscimento di sfere di autonomia del soggetto verso cui la misura viene adottata, tanto che in deroga all'astratto modello della interdizione, quella che abbiamo finora conosciuto e applicato, si può pensare ad una interdizione "mite", in cui sia possibile cioè attribuire al soggetto una limitata capacità giuridica, sia con l'assistenza del tutore , sia a prescindere dall'intervento del tutore.

Si può pensare ad esempio alla stipula di un contratto di locazione, alla riscossione di somme di danaro, magari frazionate nel corso del mese, ovvero alla previsione di spese entro determinati limiti da concordare.

L'art. 427 c.c. come modificato estende questa possibilità anche all'inabilitato, che può essere autorizzato a compiere da solo anche atti eccedenti la ordinaria amministrazione.

La procedura rimane bifasica, con un rito contenzioso e con la obbligatoria partecipazione del P.M.

Il G.T., tuttavia, potrà sollecitare il P.M. a promuovere un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ove ritenga che la procedura per la nomina dell'A.d.S. non sia bastevole a tutelare adeguatamente il beneficiario.

La legge non lo dice, ma ad avviso di questo Giudice, ciò potrà accadere anche quando, promossa la procedura per l'amministratore di sostegno il G.T. prima facie, valuti la inadeguatezza della misura e non solo quando sia stato già nominato l'amministratore e sia emersa una situazione più complessa.

La nomina del tutore o del curatore provvisorio fa cessare la carica dell' A.d.S. come pure la sentenza che pronuncia la interdizione o la inabilitazione.

Se il G.T. valuta che la interdizione o la inabilitazione siano misure troppo limitative del soggetto, o se a questa valutazione giunga taluno dei soggetti legittimato a proporre la procedura dell'amministratore, si può passare al diverso istituto. Se vi è l'accordo di tutti, a mio avviso, si può o far rinunciare agli atti del processo e dichiararne la estinzione, ovvero disporre il trasferimento del fascicolo all'ufficio del G.T. come avviene per le separazioni giudiziali contenziose, che vengano ritrasmesse al Presidente del Tribunale ove si giunga alla separazione personale consensuale.

Invece, se vi è contrasto, si deve giungere alla sentenza collegiale che rigetta la domanda di interdizione e trasmette il fascicolo all'ufficio del G.T. per l'amministratore di sostegno.

Nel corso della tutela lo stesso interdetto può richiedere al G.T. un allargamento delle sue capacità (analogamente come può richiedere la revoca della interdizione).

Il G.T può assumere i provvedimenti di attenuazione dopo aver sentito l' interessato. Il G.T. procede con decreto che andrà annotato nel registro delle tutele e delle curatele.

Il soggetto sottoposto a tutela o a curatela potrà richiedere personalmente al Tribunale di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno (v. art. 406, 2° comma C.C.).

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, IL TUTORE, IL CURATORE

Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

Relazione tenuta al forum: L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Analisi e prospettive di un nuovo strumento giuridico a favore delle persone prive di autonomia 22 giugno 2004, Oratorio San Filippo Neri, Bologna

Il nostro ordinamento giuridico contempla oggi tre differenti strumenti giuridici di protezione per i soggetti deboli: l'amministrazione di sostegno, l'interdizione, l'inabilitazione:

- L'art. **404 c.c.** intitolato "Amministrazione di sostegno" così recita: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
- Il nuovo art. **414 c.c.**, così come modificato dalla legge 6/2004, intitolato "**Persone che posso-no essere interdette**" stabilisce che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si tro-vano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
- L'art. 415 c.c., non modificato dalla legge 6/2004, intitolato "Persone che possono essere inabilitate" stabilisce che: "il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi".

A questi tre differenti strumenti di tutela giuridica corrispondono tre differenti figure di soggetti tutelanti: l'**amministratore di sostegno** nel caso dell'amministrazione di sostegno, il tutore, affiancato dal **protutore**, nel caso dell'interdizione, il **curatore** nel caso dell'inabilitazione.

Orbene, pur sottolineando, fin da questi primi passaggi, come l'amministrazione di sostegno rappresenti sicuramente lo strumento principe per la tutela dei soggetti deboli, la disamina delle tre figure di tutela può iniziare con la descrizione delle funzioni del tutore e del curatore.

L'art. 424 c.c. "Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato" stabilisce che "Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati".

Proprio dalla lettura di dette disposizioni ed in particolare dalla lettura dell'art. 357 c.c. si comprende subito quale sia la funzione che il codice civile vuole riconoscere al tutore: "Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni". Il protutore, invece, ai sensi dell'art. 360 c.c., "rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore".

Il tutore sostituisce, dunque, la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti civili, ma non può rappresentarla nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale,) che sono, pertanto, alla stessa preclusi.

Il tutore e il protutore, nominati dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato assumono le proprie funzioni prestando giuramento. Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina , deve procedere con la predisposizione dell'inventario dei beni della persona interdetta. L'inventario, sottoscritto e verificato anche dal protutore, viene redatto con l'ausilio di un notaio o di un cancelliere del Tribunale e poi depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare.

Il tutore, dopo il giuramento, può rappresentare il tutelato nel compimento di tutti gli atti civili ed in particolare può operare per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione senza dovere richiedere ogni volta la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

Normalmente il giudice tutelare riconosce al tutore una sorta di "budget" mensile, da utilizzare per il tutelato, al fine di sostenere le spese di ordinaria amministrazione.

Il tutore non può, invece, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 374 c.c.:

- "1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi".

Il tutore non può, senza l'autorizzazione del Tribunale, e senza avere sentito il parere del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 375 c.c.

- "1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare".

Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato (art. 380 c.c.).

Quanto esposto fino a questo momento, permette di rilevare che le norme relative al tutore fanno prevalentemente riferimento ai soli aspetti patrimoniali, l'unica norma dell'interdizione che parla di "cura" è, infatti, l'art. 357 c.c. che nel definire le funzioni del tutore stabilisce che: "Il tutore ha la cura della persona del minore lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni".

Le norme relative agli obblighi e ai doveri del tutore gravitano, dunque, prevalentemente, intorno agli aspetti patrimoniali. Le stesse responsabilità del tutore e del protutore sono previste in via espressa in relazione all'amministrazione del patrimonio del tutelato (art. 382 c.c.).

L'impostazione prevalentemente "patrimoniale" della normativa relativa alla tutela caratterizza anche gli articoli del codice civile dedicati alla figura del **curatore**. Questi ultimi provvedono, infatti, a regolamentare solo le modalità di intervento per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

La persona inabilitata mantiene la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, "con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto" (art. 394 c.c.). "Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare". La persona inabilitata può, altresì, se autorizzata dal Tribunale, continuare l'esercizio di un'impresa commerciale (art. 425 c.c.).

Il curatore non ha né l'obbligo di provvedere alla redazione dell'inventario iniziale dei beni della persona inabilitata, né l'obbligo di presentare il rendiconto annuale della propria gestione al giudice tutelare.

La disamina delle norme relative ai compiti del curatore e ai poteri della persona inabilitata consente dunque di comprendere come anche la figura del curatore risulti disciplinata con un'attenzione particolare per gli aspetti meramente amministrativi - patrimoniali della persona da tutelare, ma soprattutto come, in realtà, la persona inabilitata non risulti protetta in via effettiva dallo strumento dell'inabilitazione.

Il curatore non ha, infatti, alcun dovere di "rendiconto" e comunque non sono previsti meccanismi di controllo sul suo operato.

Si arriva dunque all'analisi della figura dell'**amministratore di sostegno**.

L'art. 409 c.c. stabilendo che: "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno"....e che... "Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" individua il "campo di azione" dell'amministratore di sostegno al quale viene riservata la capacità di agire per il beneficiario solo ed esclusivamente con riferimento agli atti espressamente previsti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

L'amministratore di sostegno può avere poteri di intervento in sostituzione del beneficiario oppure poteri di intervento in assistenza del beneficiario.

Parliamo dunque di una protezione "misurata" sulla base del reale bisogno della persona e non solo. L'amministratore di sostegno è sicuramente caratterizzato da un "di più" che lo distingue dal tutore e dal curatore, egli è, infatti, tenuto, ai sensi dell'art. 410 c.c., nello svolgimento dei suoi compiti, al rispetto dei "bisogni e delle aspirazioni del beneficiario".

L'amministratore di sostegno deve, inoltre, tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Tutte le previsioni che si snodano all'interno della legge 6/2004 sono riconducibili ad un "tipo di diritto" che partendo dall'ascolto della persona si muove sul piano della tutela e della attuazione della **migliore qualità della vita della persona stessa**.

L'amministratore di sostegno opera sulla base delle linee guida dettate dal giudice tutelare con il decreto di nomina. Egli non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni nel momento in cui gli viene conferito l'incarico e ciò risponde ad una logica precisa se si considera che ogni amministrazione di sostegno costituisce un **progetto personalizzato** con caratteristiche peculiari strettamente legate alle capacità della persona beneficiaria. L'amministratore di sostegno deve, periodicamente, in base alla previsione del giudice tutelare, riferire a quest'ultimo "circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario" (art. 405 c.c.).

L'amministratore di sostegno deve, dunque, attivarsi al fine di dare la possibilità al beneficiario di esprimere e sviluppare la propria identità, rimuovendo gli ostacoli che non permettono al beneficiario di tendere alla piena realizzazione di sé. L'amministratore di sostegno rappresenta l'energia necessaria per attivare tutte le potenzialità della persona debole.

Quanto fino ad ora esposto permette di osservare come il legislatore abbia voluto, con questa nuova forma di protezione, dare vita ad una tutela della persona che non investa i soli aspetti patrimoniali, spingendosi, invece, verso una protezione della persona, a trecentosessanta gradi. Una tutela in cui l'estensione alla cura della persona e non solo al suo patrimonio non vuole significare "privazione totale della capacità di compiere gli atti", ma vuole dire attenzione per la persona in quanto tale, con il pieno rispetto di tutte le sue esigenze.

A tale proposito di deve osservare come "togliere la possibilità di..." o "impedire di...." non necessariamente significhi "tutelare" una persona. La protezione giuridica di un soggetto debole deve esprimersi innanzitutto attraverso la massima valorizzazione della persona stessa e delle sue potenzialità. Privare una persona della possibilità di compiere gli atti che riesce a porre in essere da sola o con un semplice sostegno, non significa assicurarle piena tutela.

L'attivazione di uno strumento di protezione giuridica sia esso l'amministrazione di sostegno, la tutela o la curatela non può da sola essere sufficiente per la tutela e promozione dell'identità di un individuo. La reale tutela, tesa alla migliore qualità della vita della persona, può essere raggiunta solo attraverso il rapporto sinergico fra più soggetti (familiari, amici, servizi, amministratore di sostegno, giudice tutelare, operatori,...) che sulla base di una effettiva collaborazione e di un continuo scambio possono tendere alla valorizzazione delle capacità e delle possibilità della persona, così da permetterne la piena realizzazione.

L'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore sono tre figure di protezione giuridica alternative l'una all'altra. I provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e amministrazione di sostegno non possono, pertanto, coesistere.

L'amministratore di sostegno, il tutore, il curatore **non sono retribuiti**, si tratta di incarichi gratuiti e il giudice tutelare può al massimo prevedere il riconoscimento di un equo indennizzo a favore dei medesimi. La scelta della persona dell'amministratore di sostegno, del tutore e del curatore deve avvenire, ai sensi dell'art. 424, 3° comma, c.c. seguendo i criteri individuati dall'art. 408 c.c. il quale così recita: "(Scelta dell'amministratore di sostegno). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con

testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".

Il **primo criterio che guida la scelta del Giudice Tutelare** deve essere, pertanto, quello della "cura e degli interessi della persona del beneficiario".

In presenza di una designazione da parte dell'interessato la stessa è vincolante per il Giudice Tutelare fatta salva la sussistenza di gravi motivi che lo obblighino a disattendere l'indicazione formulata dal beneficiario.

La volontà del beneficiario è, dunque, in primo piano e domina la scelta della persona dell'amministratore di sostegno, del tutore e del curatore.

Anche la designazione del genitore superstite acquista un'efficacia vincolante per il Giudice Tutelare che può disattenderla solo se sussistono gravi motivi e non esiste alcuna designazione da parte del beneficiario.

In mancanza di indicazioni, il Giudice Tutelare provvede alla nomina scegliendo l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore fra: il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado e, qualora ne ravvisi l'opportunità, può nominare anche una persona giuridica e non solo una persona fisica. L'ufficio che l'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore assumono al momento del giuramento ha carattere personalissimo, deve cioè essere esclusivamente svolto dalla persona senza possibilità di delega di funzioni ad altre persone.

In mancanza di adempimento dei propri doveri l'amministratore di sostegno, il tutore e il curatore possono essere revocati dal Giudice Tutelare che provvede alla nomina di un sostituto, nomina indispensabile al fine di evitare un vuoto di tutela.

Sempre più la figura del curatore sarà assorbita da quella dell'amministratore di sostegno, in grado di offrire maggiori garanzie di tutela per la persona debole, mentre il procedimento di interdizione, dovrà rimanere una misura di tutela assolutamente residuale, a cui ricorrere solo qualora ciò risulti necessario per assicurare un'adeguata protezione alla persona.

Oggi, anche se le figure giuridiche, per la tutela delle persone che non sono in grado di provvedere in via autonoma a se stesse, riconosciute e disciplinate dal nostro ordinamento sono tre, l'amministratore di sostegno, il tutore, il curatore, si deve osservare che proprio l'amministrazione di sostegno risulta essere lo strumento di tutela "principe", a cui ricorrere in via primaria.

L'amministratore di sostegno sembra essere stato "disegnato" dal legislatore come una sorta di "tutore con il cuore", che affianca la persona bisognosa di tutela calibrando il proprio intervento in base alle esigenze della persona che va a rappresentare e a integrare, sostenere, con un atteggiamento attento, vigile, solidale, ma nello stesso tempo discreto e rispettoso dell'identità della persona stessa.

Marco, un ragazzo disabile di trentadue anni, a causa di una lesione cerebrale non può, fin dalla nascita, camminare, mangiare da solo, vestirsi da solo, articolare le parole... Marco, con l'aiuto del suo alfabetiere, afferma che un buon amministratore di sostegno "non deve fermarsi all'esteriorità, deve cercare di vedere non solo i limiti della persona, ma soprattutto le sue capacità"....

La legge 6/2004: profili applicativi

CONTENUTI E PROCEDURE

Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

Trattandosi di una materia piuttosto articolata, i contenuti della legge 6/04 sono stati raccolti per temi ed esposti con una modalità a domanda/risposta per consentirne una lettura più agevole. Questa in sintesi la successione degli argomenti:

Il beneficiario

- I Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?
- II Può essere beneficiario di un'amministrazione di sostegno una persona interdetta o inabilitata?
- III Può il "potenziale" beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Il ricorso

- I Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?
- II Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?
- III Chi sono i ricorrenti?
- IV Cosa succede se è già intervenuta una sentenza dichiarativa di interdizione o di inabilitazione?

L'udienza

I Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

I poteri del giudice tutelare

I Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno?

Il decreto

- I Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?
- II Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?
- III Viene data pubblicità al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?
- IV Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle amministrazioni di sostegno?

L'amministratore di sostegno

- I Chi è l'amministratore di sostegno?
- II Quali sono i criteri di scelta dell'Amministratore di sostegno?
- III Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?
- IV Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?
- V Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?
- VI E' previsto un compenso per chi svolge l'incarico di amministratore di sostegno?

- VII Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare?
- VIII Quando cessa l'amministrazione di sostegno? L'amministratore di sostegno può essere sostituito?
- IX Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno?

Le norme applicabili

I Quali sono le norme di interdizione e inabilitazione applicabili, in quanto compatibili, all'amministratore di sostegno?

IL BENEFICIARIO

I - Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?

Ai sensi dell'art. 404 c.c. "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". I presupposti, le condizioni che consentono l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono:

- a) l'infermità _ che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
- la menomazione fisica _ che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
- c) la menomazione psichica _ che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno può, pertanto, "sostenere" sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.

II - Può essere beneficiario di un'amministrazione di sostegno una persona interdetta o inabilitata?

Il nostro ordinamento giuridico contempla oggi tre differenti misure di protezione giuridica: l'amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.), l'interdizione (art. 414 c.c.), l'inabilitazione (art. 415 c.c.). Queste tre misure sono alternative l'una alle altre e non possono, pertanto, ricevere contestuale applicazione. A fronte di una già intervenuta sentenza di interdizione/inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenere la revoca della stessa e altresì presentare il ricorso al giudice tutelare competente per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno. Solo con la revoca dell'interdizione/inabilitazione la persona da tutelare potrà diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

III - Può il "potenziale" beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Fra fra i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno è previsto anche lo stesso "futuro" beneficiario dell'amministrazione di sostegno. L'art. 406 c.c. precisa, anzi, che: "Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno* può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato".

a) Se il beneficiario è un minore? Ai sensi dell'art. 405 c.c. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno "che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta".

- b) **Se il beneficiario è interdetto o inabilitato?** Ai sensi dell'art. 406 c.c. "Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima".**
- * Competente per la nomina dell'amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele è il Giudice Tutelare.
- ** Competente per la revoca della pronuncia di interdizione è il Tribunale.

IL RICORSO

I - Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

La richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un **ricorso** al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Detto **ricorso** deve contenere, ai sensi dell'art. 407 c.c., le indicazioni relative a:

- a) generalità del beneficiario;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro, il più possibile completo, della situazione del beneficiario, la sua "fotografia". Le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc...).

Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

II - Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

- si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
- al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00
- in diversi tribunali le richieste di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno, decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc...) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.

III - Chi sono i ricorrenti?

Ai sensi dell'art. 406 c.c., il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato da:

- a) beneficiario anche se minore, interdetto, inabilitato
- b) coniuge
- c) persona stabilmente convivente
- d) parenti entro il quarto grado
- e) affini entro il secondo grado
- f) tutore
- g) curatore
- h) pubblico ministero
- responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Ai sensi dell'art. 406 c.c.: "I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero".

Si precisa che, in quest'ultimo caso, ("fornirne comunque notizia al pubblico ministero") siamo di fronte ad una **segnalazione** da parte dei servizi e non alla presentazione di un **ricorso**. Ciò significa che il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non si attiva immediatamente, ma si attiverà solo su impulso del PM, laddove quest'ultimo ritenga opportuno procedere in tal senso sulla base dei dati forniti dai servizi.

IV - Cosa succede se è già intervenuta una sentenza dichiarativa di interdizione o di inabilitazione?

Ai sensi dell'art. 406 c.c. "Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima". Si precisa a questo proposito che le misura di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione sono **misure alternative** l'una all'altra e non possono, pertanto, sussistere contemporaneamente.

L'UDIENZA

I - Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

Il Giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova "e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa" (art. 407 c.c.). Il decreto contenente la data dell'udienza di cui sopra contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. L'obbligo di notifica può gravare, a seconda del tribunale di competenza, sulla parte ricorrente (e quindi su chi ha presentato il ricorso) oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare e le modalità adottate per ritenere assolto detto obbligo di notifica possono variare da tribunale a tribunale. Il Giudice Tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro

LA LEGGE 6/2004: PROFILI APPLICATIVI

il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso depositato con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il Giudice Tutelare emette il decreto **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della richiesta.

I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE

I - Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno?

Il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il Giudice Tutelare (art. 407 c.c.) può in ogni tempo modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Qualora ne sussista la necessità (art. 405 c.c.) il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile) può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario. Il Giudice Tutelare può rigettare con decreto motivato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno decidendo altresì di rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione.

IL DECRETO

I - Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?

Nel decreto di nomina sono riportate:

- a) generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- oggetto dell'incarico e atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

II - Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Si. Arrivando a due gradi di giudizio.

- 1. Reclamo alla corte d'appello. Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.cp.c.
- Ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. contro il decreto della corte d'appello può
 essere proposto ricorso per Cassazione.

III - Viene data pubblicità al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Si. E ciò avviene attraverso due atti:

Comunicazioni all'ufficiale di stato civile: ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

 Registro delle amministrazioni di sostegno: presso l'ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno (accanto ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e al registro delle curatele degli inabilitati).

IV - Quali sono i dati che vengono indicati nel registro delle amministrazioni di sostegno?

- a) data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (ex art. 405 c.c.);
- b) complete generalità della persona beneficiaria;
- c) complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I - Chi è l'amministratore di sostegno?

E' la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana

II - Quali sono i criteri di scelta dell'Amministratore di sostegno? (Art. 408 c.c.)

Criterio base da applicare sempre: il Giudice Tutelare deve sempre tenere conto della "cura" e degli "interessi" del beneficiario.

Ouindi dovrà tenere conto:

- 1°Criterio: il Giudice Tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario manifestata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (il beneficiario può sempre revocare con la stessa forma atto pubblico o scrittura privata autenticata la designazione). In presenza di designazione fatta dal beneficiario il Giudice Tutelare può, solo in presenza di gravi motivi, designare con decreto "motivato" un amministratore di sostegno diverso.
- 2° Criterio: in mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, le seguenti persone:
 - a) coniuge non separato legalmente;
 - b) persona stabilmente convivente;
 - c) padre:
 - d) madre;
 - e) figlio o fratello o sorella
 - f) parente entro il quarto grado

ovvero/oppure

soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- 3° Criterio: il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno
 - a) altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra)
 - b) uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (es: associazioni, fondazioni...).

III - Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

Ai sensi dell'art. 408 c.c. "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".

A tale proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative:

- a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario
- b) nominano, all'interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.

In generale il Giudice Tutelare, in seguito ad un'attenta analisi del singolo caso nel pieno rispetto dell'esigenza di cura e valorizzazione delle capacità della persona, della volontà di quest'ultima ove la stessa risulti una volontà consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, quel beneficiario.

IV - Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?

I poteri dell'amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare. L'amministratore di sostegno può avere poteri sia in assistenza del beneficiario, sia in sostituzione del beneficiario.

L'individuazione dei poteri dell'amministratore di sostegno consente la definizione dei poteri del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 409 c.c.. "Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

Pertanto:

- Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
- Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario e quindi
 insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario, sia
 dell'amministratore di sostegno.
- Gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva (l'amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario) o parziale (l'amministratore di sostegno agisce insieme al beneficiario) rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario (il beneficiario manterrà cioè la completa capacità di agire per questi atti).
- Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

V - Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno? (art. 410 c.c.)

- l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- l'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni):
- l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc...in

- base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico;
- l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

VI - E' previsto un compenso per chi svolge l'incarico di amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico, possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese ed in taluni casi un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L'equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono mai tradursi in un compenso.

VII - Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare? (art. 412 c.c.)

- amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare;
- amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario
 possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle
 previsioni contenute nel decreto di nomina.

VIII - Quando cessa l'amministrazione di sostegno? L'amministratore di sostegno può essere sostituito? (art. 413 c.c.)

- il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore, curatore, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona possono presentare l'istanza (la richiesta) adeguatamente e opportunamente motivata al Giudice tutelare per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore di sostegno.
- La presentazione di queste istanze presuppone sempre l'informazione, con riguardo alle stesse, del beneficiario e dell'amministratore di sostegno.
- Il Giudice Tutelare decide in merito a queste istanze con un decreto motivato, assumendo prima tutte le informazioni necessarie e disponendo adeguati mezzi istruttori e cioè strumenti informativi e di prova in grado di consentire una piena comprensione della situazione.

IX - Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno? (art. 411c.c.)

"... sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente".

LE NORME APPLICABILI

I - Quali sono le norme di interdizione e inabilitazione applicabili, in quanto compatibili, all'amministratore di sostegno? (art. 411 c.c.)

In considerazione di quanto argomentato in precedenza, si riporta un elenco delle disposizioni del codice civile che risultano applicabili, in quanto compatibili, all'amministrazione di sostegno. Di tali norme dovrà pertanto tenere conto il Giudice Tutelare nel disciplinare lo svolgimento dell'amministrazione di sostegno, considerate, comunque, le peculiari differenze che intercorrono fra i diversi strumenti di protezione giuridica delle persone in situazioni di debolezza.

- Art. 349 Giuramento del tutore Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
- Art. 350 Incapacità all'ufficio tutelare Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
 - 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
 - 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
 - 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
 - 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
- Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
 - 1) abrogato;
 - 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - 3) i membri del Sacro Collegio;
 - 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
 - 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

- Art. 352 Dispensa su domanda Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
 - 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
 - 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
 - 3) abrogato:
 - 4) i militari in attività di servizio;
 - 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque
 - 6) chi ha più di tre figli minori;
 - 7) chi esercita altra tutela;
 - 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
 - 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
- Art. 353 Domanda di dispensa La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
- Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- l) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
- **Art. 375 Autorizzazione del tribunale** Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
 - 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
 - 2) costituire pegni o ipoteche;
 - 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
 - 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
 - L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
- Art. 376 Vendita di beni Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare
- Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
- Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
- Art. 379 Gratuità della tutela L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
- Art. 380 Contabilità dell'amministrazione Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
- Art. 381 Cauzione Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
- Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
- Art. 383 Esonero dall'ufficio Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
- Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adem-

pimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

- Art. 385 Conto finale Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
- Art. 386 Approvazione del conto Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
- Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
- Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
- Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
- Art. 599 Persone interposte Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).
- Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore E' nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.
- L'art. 411 c.c. stabilisce altresì che
 - Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
 - Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

IL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

Si presenta qui di seguito il **modulo di ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno** predisposto dal Tribunale Civile di Bologna.

Il ricorso può essere presentato presso la cancelleria del Giudice Tutelare anche senza avvalersi dell'assistenza di un legale.

La presentazione del ricorso richiede l'indicazione necessaria di tutti i dati e dei documenti richiesti nel modulo, nonché la compilazione della nota di accompagnamento al ricorso che viene utilizzata dalla cancelleria del Giudice Tutelare al fine dell'iscrizione del procedimento a ruolo.

Al ricorso deve essere applicata una marca da bollo da Euro 8,00.

Si succedono quindi in questa sezione:

- il modulo del ricorso;
- la nota di accompagnamento da allegare a ricorso;
- le istruzioni per la compilazione, così come predisposte dalla cancelleria del Giudice Tutelare.

RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Al giudice tutelare presso il tribunale di Bologna

Il/la sottoscritto/a: cog	gnome		
nome			
	<u>i</u>		Provincia di
	mese		
	e di		
provincia di			
N° civico	e domiciliato/a attualmente nel Comune di		
		Pro	vincia di
in Via / Piazza			N° civico
presso			
	CHIEDE		
Che venga nominato	un amministratore di sostegno per:		
il/la medesimo/a			
il/la Sig./ra:			
cognome nome.			
nato/a nel Comune di			_ Provincia di
il giorno	mese	_anno_	
residente nel Comun	a di		

LA LEGGE 6/2004 : PROFILI APPLICATIVI

provincia di	in Via / Piazza			
	e domiciliato/a attualmente nel Comune di			
	Provincia di			
	N° civico			
presso				
per un periodo p	presunto di			
mesi	anni			
	determinato			
per il compiment	to delle seguenti operazioni:			
-	nto delle seguenti operazioni che egli /ella il / la beneficiario / a possa eseguire assieme			
all'amministrato	ore di sostegno:			
A tal fine dichia	ra, sotto la propria responsabilità, che i parenti del beneficiario tuttora viventi sono			
i seguenti:				
1. Coniuge:	Cognome			
	Nome			
	Luogo e data di nascita			
	Indirizzo			
2. Figli:	Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo di ciascun figlio			
3. Genitori.	Padre: Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo del padre			
	Madre: Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo della madre .			
4. Fratelli e sorelle:	Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo di ciascun fratello e/o sorella			
5. Altri parenti:	Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo di ciascun parente specificando il grado di parentela			
1	che il/la medesimo/a il/la beneficiario/a è non è ntare la dichiarazione dei redditi.			
Bologna,	Γ IDM Γ			
Il richi	FIRME			
	ficiario (se diverso dal richiedente)			
II Delle	iletatio (se diverso dai ficinedente)			

Allegato al modulo di ricorso

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Volontaria giurisdizione

Nota di accompagnamento:
Per il ricorrente
si richiede l'iscrizione al <u>ruolo generale degli affari civili non contenziosi</u> e da trattarsi in camera di consiglio della seguente causa:
(1) Ricorso (2) Riassunzione a seguito procedimento cautelare
promosso da:
con l'Avv.
Contro
con l'Avv.
nell'interesse di
GIUDIZIO ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2 DPR 115 / 2002
Codice e oggetto domanda
☐ Ricorrente ☐ Natura giuridica: pfi ☐ Altre parti: n. 1
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Codice fiscale

LA LEGGE 6/2004 : PROFILI APPLICATIVI

Cognome e Nome	
Luogo e Data di nascita	
Codice fiscale	
Domicilio eletto	
Cognome e Nome del Procuratore_	
Tessera n	Ordine
note:	
data,	firma
Numero r.v.g	data iscrizione
si assegna alla sezione	
John	il Presidente del Tribunale
data,	ii Presidente dei 111bunaie
il presidente della sezione des	signa il giudice
alla trattazione della causa	
data,	il Presidente di Sezione
Esito del controllo sul versamento o	del contributo unificato:
 Importo contributo versato: 	euro 62,00
 Giudizio esente 	Curo 02,00
Gradizio esente	+ 1 marca da euro 8,00
	i marca da curo 6,00
Bologna	il Cancelliere
S	

Allegato al modulo di ricorso

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (predisposte dal Tribunale di Bologna)

N.B. Il ricorso può essere presentato in proprio o con l'assistenza di un legale.

Se presentato in proprio, il beneficiario deve recarsi personalmente in cancelleria, munito di documento di identità valido oppure depositare il ricorso con la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Se presentato tramite legale, occorre allegare il mandato dal quale risultino i dati aggiornati dello studio legale: indirizzo, numero di telefono e di fax. Il ricorso deve essere firmato anche dal beneficiario. In caso contrario occorre precisare e documentare i motivi per i quali non è in grado di firmare.

Il ricorso, inoltre, deve essere firmato anche dai parenti entro il quarto grado o, in alternativa, occorre produrre la dichiarazione di consenso al ricorso presentato, firmata dai parenti predetti.

- Compilare lo stampato allegato in ogni sua parte, indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, del beneficiario e dei parenti entro il quarto grado del medesimo. Specificare dettagliatamente le operazioni da compiere, indicando, ove presenti, le somme da riscuotere o reinvestire
 e a quale titolo.
- Compilare la nota di accompagnamento nelle parti contrassegnate con X.
- Acquistare una marca da bollo dell'importo di Euro 8,00 e applicarla sulla nota di accompagnamento nell'apposito spazio.
 - Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato.

Documenti da allegare:

- Fotocopia della carta d'identità del ricorrente e del beneficiario.
- Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario, rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata.
- Documentazione relativa alle operazioni da compiere (Es. copie estratti conto bancari, copia libretto di pensione o mod. 201, copia rogiti notarili, ecc.).
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario (se tenuto a farlo).
- Estratto dell'atto di nascita del beneficiario con le generalità dei genitori, ANCHE SE DECE-DUTI, come richiesto dal Casellario Giudiziale (questo documento non è necessario se il beneficiario è ultra ottantenne).
- N.B. Qualora il beneficiario non possa comparire all'udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA' (rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione). In mancanza di tale documento, il beneficiario si dovrà presentare in udienza.

COMPRENDERE E COMPILARE IL MODULO DI RICORSO

Si presenta qui di seguito un'analisi esplicativa del modulo di ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno predisposto dal Tribunale Civile di Bologna. Nella colonna di sinistra le parti del modulo, a destra le osservazioni ad esse relative.

MODULISTICA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA COMMENTATA			
Testo del Modulo	Commento		
RICORSO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	La domanda introduttiva per attivare il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno ha la forma del "ricorso". Il ricorso consiste in una richiesta al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno ed introduce un procedimento di "volontaria giurisdizione" a favore della persona del beneficiario.		
AL GIUDICE TUTELARE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA	Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno è presentato ad uno specifico organo del Tribunale Civile: Il Giudice Tutelare. La scelta del Giudice Tutelare competente per territorio si effettua in base al luogo di residenza o del domicilio della persona del beneficiario.		
Il/La sottoscritto/anato a ile residente ain vian e attualmente domiciliato nel Comune diin viapresso	La parte introduttiva del ricorso è dedicata alla indicazione delle generalità della persona del ricorrente (colui che presenta il ricorso). La presentazione del ricorso potrebbe avvenire anche ad opera di più soggetti oppure dello stesso beneficiario.		
CHIEDE	Come già enunciato il ricorso è una richiesta formale al Giudice Tutelare affinchè lo stesso emetta un provvedimento (decreto) di nomina di amministratore di sostegno.		
Che venga nominato un amministratore di sostegno per: - il medesimo - il sig./la sig.ranata aile residente a in via	La richiesta di nomina viene formulata o a favore di un beneficiario diverso dal ricorrente oppure a favore del ricorrente medesimo. Se il beneficiario è persona diversa dal ricorrente occorre indicarne in maniera completa le generalità.		

Per un periodo presunto di Mesi Anni	Il ricorso deve indicare il periodo di durata che si presume debba avere l'amministrazione di sostegno. L'amministratore di sostegno potrebbe infatti essere nominato anche solo per un tempo determinato. Indipendentemente dalla previsione di una durata a tempo determinato o a tempo indeterminato dell'amministrazione di sostegno, qualora si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno il beneficiario stesso, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o i soggetti legittimati a ricorrere per la nomina dell'A.d.S. possono rivolgere istanza motivata al giudice tutelare affinchè dichiari la cessazione dell'amministrazione di sostegno.
Per il compimento delle seguenti operazioni: Per il compimento delle seguenti operazioni che egli/ella il/la beneficiario/a possa eseguire assieme all'amministratore di sostegno:	Il ricorso per la nomina dovrebbe già contenere importanti indicazioni per il Giudice Tutelare, al fine di delineare in maniera sintetica e completa il progetto di sostegno personalizzato destinato alla valorizzazione della persona del beneficiario. Il ricorso deve contenere l'indicazione delle operazioni in relazione alle quali l'amministratore di sostegno è tenuto ad intervenire in nome e per conto del beneficiario o in assistenza del medesimo. Nel primo caso le operazioni possono essere compiute dall'amministratore di sostegno in sostituzione del beneficiario, nel secondo caso possono essere compiute dal beneficiario insieme all'amministratore di sostegno.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che i parenti del beneficiario tuttora viventi sono i seguenti:	Il ricorso deve contenere l'indicazione delle generalità del coniuge e dei parenti entro il quarto grado del beneficiario.
Coniuge (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza)	
Figli (nome e cognome, luogo di nascita e indirizzo di ciascun figlio)	
Padre e Madre (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza)	
Fratelli e sorelle (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza)	
Altri parenti (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di ciascun parente entro il quarto grado specificando il grado di parentela)	

I parenti del beneficiario devono essere informati dell'attivazione del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. La prassi seguita presso il Tribunale Civile di Bologna consente di Dichiara che: procedere all'informazione dei parenti attraverso: La notifica (e quindi la comunicazione a - i parenti indicati danno assenso alla mezzo ufficiale giudiziario) del ricorso con il deprocedura come da dichiarazione creto di fissazione dell'udienza (per l'audizione sottoscritta che si allega del beneficiario) apposto in calce al medesimo. - i parenti sono stati informati della La dichiarazione, sottoscritta dai parenti, di procedura con raccomandata a/r di cui si assenso alla procedura allegata al ricorso che si fornisce prova deposita. La comunicazione a mezzo raccomandata a. r. di cui si deve fornire prova dell'avvenuto ricevimento al Giudice Tutelare. La modulistica del Tribunale di Bologna prevede Dichiara che fra le indicazioni da fornire al Giudice Tutelare - il medesimo/la medesima il beneficiario/la anche quella relativa all'eventuale obbligo di prebeneficiaria è/non è tenuto/a a presentare la sentazione della dichiarazione dei redditi dichiarazione dei redditi Oualora per il beneficiario non sia possibile recarsi personalmente in Tribunale per l'udienza Dichiara infine davanti al Giudice Tutelare occorre precisarlo - che il beneficiario è in grado di nel ricorso allegando ai documenti un certificato presenziare all'udienza davanti al Giudice medico che attesti detta impossibilità. Il Giudi-Tutelare presso la sede del Tribunale ce Tutelare provvederà, in questo caso, a fissare **Oppure** l'udienza per l'audizione del beneficiario diretta-- che il beneficiario non è in grado di essere mente presso il luogo in cui il medesimo si trova presente in Tribunale e si chiede pertanto ricoverato o abita. l'audizione presso La richiesta di sottoscrizione da parte del beneficiario sottolinea l'importanza della condivisione, **Firme** quando possibile, del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, con il beneficia-- Il richiedente - Il beneficiario (se diverso dal richiedente) rio stesso. Questo modulo deve essere presentato insieme al NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare. al ricorso per la nomina Ricordando che all'atto del deposito occorre alledell'amministratore di sostegno gare una marca da bollo da Euro otto/00. Questo modulo è disponibile presso la cancelleria ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE di del Giudice Tutelare di Bologna e riporta le istruricorso per la nomina dell'amministratore di zioni per la presentazione del ricorso. sostegno legge 9/1/2004 n. 6

IL DECRETO: ALCUNI ESEMPI COMMENTATI

Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

Qui di seguito tre decreti di nomina di amministratore di sostegno emessi dal Giudice Tutelare di Bologna.

Ogni decreto è preceduto da una breve sintesi contente alcune informazioni e osservazioni relative a ciascuna pronuncia. Ciascuna di esse infatti presenta delle peculiarità, a testimonianza della duttilità dello strumento giuridico dell'Amministrazione di Sostegno ed il suo vasto ambito applicativo.

Si precisa che i nomi utilizzati nei decreti non corrispondono a quelli dei reali beneficiari.

CESARE

Sintesi

Cesare, è un uomo di 43 anni, è figlio unico e vive da sempre insieme ai genitori, che a lui dedicano grande cura e affetto. Buoni i rapporti con i servizi sociali del territorio. Cesare è affetto da oligofrenia da encefalopatia con ipoacusia e marcato deficit deambulatorio. Cesare ha un'invalidità riconosciuta pari al 100%, lavora stabilmente, da ormai venti anni con semplici mansioni di portierato. Cesare, non è in grado di recarsi autonomamente a fare spese, non conosce il valore del denaro, sa leggere e scrive in maniera a volte poco leggibile. Necessita di cure e di terapia fisica costanti. Cesare non è in grado di effettuare autonomamente gli spostamenti per recarsi da un luogo all'altro, anche se su percorsi già ben conosciuti. Il contesto familiare in cui vive è rappresentato dai genitori e da una cugina di anni 38 che si reca abitualmente a fargli visita.

Con il passare degli anni i genitori di Cesare hanno acquisito la consapevolezza della necessità di dare piena legittimità giuridica alle scelte ed alle decisioni che da sempre loro devono assumere per il figlio, non essendo egli in grado di prenderle autonomamente, ma hanno sempre rifiutato l'ipotesi dell'Interdizione, un istituto che per le sue caratteristiche e la sua 'fama' essi ritengono essere poco rispettoso della dignità del figlio.

Alla luce dell'introduzione della legge 6/04, i genitori di Cesare propongono ricorso al Giudice Tutelare (G.T.) al fine di richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno (A.d.S.) sia in funzione della gestione attuale degli interessi del signor Cesare, sia nell'ottica di una garanzia di cura e di tutela del medesimo rispetto al momento in cui loro non saranno più in grado di occuparsene.

Peculiarità del decreto

- Nel caso di specie il G.T. ha nominato come A.d.S. di Cesare il padre dello stesso, prevedendo che l'A.d.S. debba compiere, in nome e per conto del beneficiario Cesare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, precisando che per gli atti di straordinaria amministrazione l'A.d.S. dovrà richiedere, di volta in volta, una distinta autorizzazione al G.T.
- Il G.T. ha ritenuto di non fissare un limite per le spese mensili che l'A.d.S. può compiere per il mantenimento del beneficiario.

- Il G.T. ha sancito una cadenza annuale rispetto all'obbligo di rendicontazione.
- Il G.T. ha altresì previsto l'obbligo, per l'A.d.S., di provvedere alla redazione dell'inventario dei beni del signor Cesare.
- L'incarico dell'A.d.S. è, in questo caso, a tempo indeterminato.
- Importante: il decreto contiene una indicazione in merito alla designazione del futuro A.d.S. di Cesare, che dovrà sostituire il padre, quando questi non sarà più in grado di svolgere tale compito. Il G.T. ha, infatti, dato atto nel decreto di nomina della disponibilità manifestata dalla cugina di Cesare ad assumere in futuro l'incarico di A.d.S. Detta previsione attribuisce a questo decreto un grande valore aggiunto nell'ottica del "dopo di noi", perché stabilisce da subito degli elementi di continuità tra la qualità di cura e protezione di cui beneficia oggi Cesare, e quella di cui potrà beneficiare in futuro.

Decreto

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Tutelare

Pronunciando a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del giorno ... visto il ricorso ex art. 407 c. c., depositato in Cancelleria in data da parte dei Signori ... (padre e madre), assistiti e rappresentati dall'Avvocato ..., allo scopo di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno a favore del beneficiario Signor Cesare nato a ... figliolo dei ricorrenti, in considerazione delle condizioni di salute in cui lo stesso versa, e che precede, vista la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, osserva:

- quanto alle condizioni di salute del beneficiario, dalla documentazione versata agli atti (si veda, fra gli altri, il certificato della Commissione di Prima Istanza per l'accertamento dello stato di invalido civile Azienda USL di ... del ..., si evince che il Signor Cesare risulta affetto da oligofrenia da encefalopatia con ipoacusia e marcato deficit deambulatorio;
- nel corso dell'esame del beneficiario che, inizialmente un poco intimorito, ha poi raccontato di sé e della sua vita con i genitori, rispondendo a tante domande è emerso che, effettivamente il Signor Cesare risulta incapace di attendere ai propri interessi di natura patrimoniali, con conseguente necessità di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno;
- le condizioni di salute e di vita del beneficiario, la entità del patrimonio da gestire e la sua situazione familiare fanno propendere per l'applicazione della normativa di cui alla Legge n. 6/2004, che appresta uno strumento giuridico da ritenersi, nella fattispecie, atto a debitamente tutelare il beneficiario.
- detto amministratore di sostegno sarà chiamato a compiere, in nome e per conto del beneficiario ex art. 405, comma 5°, numero 3, c. c., anche ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio (per esempio, compravendite immobiliari, attivazione di giudizi, transazioni aventi contenuto patrimoniale, e comunque tutti gli ulteriori atti così come indicati negli artt. 347 e 375 c. c.), ma ciò solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione; il beneficiario potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana ex art. 409 c. c. solo nei limiti di cui sopra;
- per ciò che concerne l'adesione dei parenti, veniva loro debitamente notificato il ricorso introduttivo unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, come risulta dalla documentazione agli atti;
- il Signor ..., padre del beneficiario, manifestava la propria disponibilità ad assumere detto incarico anche a verbale d'udienza del ... si dà atto, per quanto occorrer possa, che i genitori odierni ricorrenti indicavano nella persone della Signora ... colei che, in futuro e se necessario, si renderà disponibile a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno, e che la stessa Signo-

ra ... confermava questa sua disponibilità a verbale d'udienza del ...

- ricorrono, dunque, tutte le esigenze di protezione presupposte dall'istituto attivato;
- la nomina deve essere a tempo indeterminato;
- deve essere redatto l'inventario dei beni del beneficiario, in ogni caso opportuno anche nel caso di nomina di un familiare;
- non vi è, allo stato, necessità di fissare, ex art. 405, comma 5°, numero 5, c. c., l'ammontare delle spese mensili per il mantenimento del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno è obbligato a presentare normale rendiconto della propria attività, riferendo altresì in merito alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale;
- deve, pertanto, come richiesto, essere nominato l'amministratore di sostegno ricorrendone tutti i presupposti di legge.

P. O. M.

Visti gli art. 404 e 405 c. c. così come modificati dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, sentito il Pubblico Ministero,

NOMINA

il Signor ... (padre) nato a ... giorno ... residente a ... nella Via ... quale amministratore di sostegno a favore del beneficiario Signor Cesare nato a ... giorno ... residente a ... nella Via ...

La nomina è a tempo indeterminato.

L'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere, in nome e per conto del beneficiario, ma solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e previo deposito di adeguata documentazione.

Il beneficiario potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana solo nei limiti i cui sopra.

L'amministratore di sostegno dovrà redigere l'inventario dei beni del beneficiario entro il termine di tre mesi dal giuramento con l'ausilio di un Notaio a scelta di un Cancelliere di questo Tribunale, previa distinta autorizzazione.

All'amministratore di sostegno è fatto obbligo di rendiconto annuale in merito alla attività svolta, oltre che relativamente alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario a questo Giudice Tutelare. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni del nominato amministratore di sostegno l'udienza del... ad ore... innanzi al GOT dott. ... Provvedimento immediatamente esecutivo. Si comunichi.

Così deciso in Bologna il giorno ...

Il Giudice Tutelare

LISELLA

Sintesi

Lisella, è una donna di 61 anni, è separata da tempo e ha due figli maggiorenni. Vive da sola ormai da diversi anni. Il marito e i figli dedicano a Lei grandi attenzioni, ma non sempre Lisella è disposta ad accettare il loro aiuto. Lisella non ha fino ad ora mai avuto rapporti con i servizi sociali del territorio. Lisella è affetta da diabete in terapia con insulina e da una sindrome schizo-affettiva. Lisella, in passato, è stata in cura presso i servizi psichiatrici del territorio per una forma psicotica non meglio precisata. Nell'ultimo periodo ha assunto i farmaci prescritti solo in maniera saltuaria, senza mai essere in grado di seguire una vera e propria cura metodica. Lisella ha sempre tenuto,

LA LEGGE 6/2004: PROFILI APPLICATIVI

rispetto alle indicazioni del medico, un atteggiamento poco collaborativo e poco disponibile, promettendo di fare gli esami di controllo che il medico riteneva per la stessa necessari, ma senza mai ottemperare a quanto richiestole, autogestendo anche i dosaggi di insulina.

Lisella è proprietaria nella misura del 50% dell'appartamento in cui attualmente abita ed è titolare di una pensione minima di vecchiaia. Lisella, soprattutto negli ultimi mesi, ha spesso espresso il desiderio di avere un aiuto per la gestione dei propri interessi, ma soprattutto per la cura della propria persona. Lisella non è in grado di gestire autonomamente il suo denaro, tende, infatti, a lasciarsi convincere da persone estranee ad effettuare operazioni finanziarie per lei gravemente pregiudizievoli.

Lisella presenta un'invalidità pari al 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3. Le condizioni di salute di Lisella destano oggi grande preoccupazione nei suoi figli e nell'ex marito che, seppure separato legalmente, continua a preoccuparsi delle sue condizioni di vita.

I figli di Lisella hanno deciso di richiedere la nomina dell'amministratore di sostegno nell'interesse della propria madre offrendo entrambi la disponibilità per ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno della stessa. I figli della signora Lisella hanno ritenuto indispensabile detta nomina al fine di tutelare la propria madre dai terzi in mala fede, ma soprattutto per accompagnare, con la richiesta legittimità giuridica, la propria madre in un percorso di cura.

I figli della signora Lisella hanno condiviso, sin dal primo momento, con la madre il percorso per arrivare alla presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, affinché la stessa potesse avere la piena consapevolezza di quanto richiesto per lei al Giudice Tutelare.

Peculiarità del decreto

- Nel caso di specie il G.T. ha nominato come A.d.S. di Lisella la figlia della stessa, prevedendo che l'A.d.S. debba compiere, in nome e per conto della beneficiaria Lisella tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, precisando che per gli atti di straordinaria amministrazione l'A.d.S. dovrà richiedere, di volta in volta, una distinta autorizzazione al G.T.
- Il G.T. ha fissato un limite per le spese mensili che l'A.d.S. può compiere per il mantenimento del beneficiario.
- Il G.T. ha altresì previsto che l'A.d.S. debba compiere in assistenza e quindi insieme alla beneficiaria tutti gli atti necessari per la cura, da un punto di vista sanitario, della signora Lisella.
- Il G.T. ha sottolineato, pur essendo già questa una previsione generale di cui all'art. 410 c.c., che l'A.d.S. debba, ogni qualvolta si trovi a compiere gli atti di straordinaria amministrazione in nome e per conto della beneficiaria, preventivamente raccoglierne le determinazioni.
- Il G.T. ha sancito una cadenza annuale rispetto all'obbligo di rendicontazione.
- Il G.T. ha altresì previsto l'obbligo, per l'AdS, di provvedere alla redazione dell'inventario dei beni della signora Lisella.
- L'incarico dell'A.d.S. è, in questo caso, a tempo indeterminato.
- Importante: il decreto presenta indicazioni che attengono non solo agli interessi di tipo patrimoniale, ma anche alla cura della persona dal punto di vista sanitario. Il decreto sottolinea in più passaggi l'assoluta importanza della volontà della persona che, nel caso di specie, pur presentando momenti di evidente difficoltà ad operare in piena autonomia è capace di autodeterminarsi.

Decreto

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Tutelare

Pronunciando a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del giorno ..., visto il ricorso ex art. 407 c. c. depositato in Cancelleria in data ... da parte dei Signori ... (figli) assistiti e rappresentati dall'Avv, allo scopo di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno a favore della beneficiaria Signora Lisella nata a il ..., madre dei ricorrenti, in considerazione delle condizioni di salute in cui la stessa versa, e che precede, vista la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, osserva:

- quanto alle condizioni di salute della beneficiaria, della documentazione medica versata agli atti (da ultimo, e fra gli altri, si veda il certificato della Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile Azienda USL di Bologna del e la relazione sanitaria del Dott. ...), si evince che la Signora Lisella risulta essere affetta da diabete in terapia con insulina e da una sindrome schizo affettiva;
- nel corso dell'esame della beneficiaria che si è dimostrata molto ragionevole, ha dichiarato di
 avere deciso di curarsi seguendo i consigli dei medici e che starà più attenta anche nella gestione del suo patrimonio è emerso che, effettivamente la Signora Lisella risulta in parte incapace
 di attendere ai propri interessi di natura patrimoniale, trovandosi in non perfette condizioni di
 salute psichica e fisica;
- l'audizione della beneficiaria ha, quindi, pienamente confermato le indicate esigenze di protezione della persona per quanto riguarda la manifesta incapacità alla gestione dei propri interessi
 patrimoniali e per ciò che concerne la cura della propria persona, con conseguente necessità
 di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno;
- le condizioni di salute e di vita della beneficiaria, la entità del patrimonio da gestire e la sua situazione familiare fanno propendere per l'applicazione della normativa di cui alla legge n. 6/2004, che appresta uno strumento giuridico da ritenersi, nella fattispecie, atto a debitamente tutelare la beneficiaria;
- detto amministratore di sostegno sarà chiamato a compiere, in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, comma 5°, numero 3, c. c tutti gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio della beneficiaria; l'amministratore di sostegno consegnerà all'inizio di ogni mese alla beneficiaria e lascerà nella libera disponibilità della beneficiaria la somma di euro 350,00 corrispondente quasi all'intero importo mensile della pensione spettante alla Signora Lisella, somma che la beneficiaria potrà impiegare liberamente; l'amministratore di sostegno dovrà compiere, in nome e per conto della beneficiaria ex art. 405, comma 5°, numero 3, c. c., anche ogni atto di straordinaria amministrazione (per esempio, compravendite immobiliari, attivazione di giudizi, transazioni aventi contenuto patrimoniale, e comunque tutti gli ulteriori atti così come indicati negli artt. 374 e 375 c. c.) sempre solo dopo avere previamente raccolto le determinazioni della beneficiaria e sottoponendo la volontà della beneficiaria all'attenzione del giudice tutelare ma ciò solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e deposito di adeguata documentazione; l'amministratore di sostegno dovrà anche assistere, ex
- posito di adeguata documentazione; l'amministratore di sostegno dovrà anche assistere, ex art. 405, comma 5°, numero 4, c.c., la beneficiaria per ciò che concerne la cura della propria la cura della propria persona anche dal punto di vista sanitario; la beneficiaria potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana ex art. 409 c. c. solo nei limiti di cui sopra;
- per ciò che concerne l'adesione dei parenti, essi venivano informati dell'avvenuto deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza di comparizione, come risulta dalla documentazione agli atti;

LA LEGGE 6/2004: PROFILI APPLICATIVI

- La Signora ..., figlia della beneficiaria, manifestava la propria disponibilità ad assumere detto incarico anche a verbale d'udienza del giorno ...;
- Ricorrono, dunque, tutte le esigenze di protezione presupposte dall'istituto attivato;
- La nomina deve essere a tempo indeterminato;
- Deve essere redatto l'inventario dei beni della beneficiaria, in ogni caso opportuno anche nel caso di nomina di un familiare;
- Non vi è, allo stato, necessità di fissare ex art. 405, comma 5°, numero 5, c. c. l'ammontare delle spese mensili per il mantenimento della beneficiaria;
- L'amministratore di sostegno è obbligato a presentare normale rendiconto della propria attività, riferendo altresì in merito alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria, a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale;
- Deve, pertanto, come richiesto, essere nominato l'amministratore di sostegno ricorrendone tutti i presupposti di legge.

P.Q.M.

visti gli artt. 404 e 405 c.c. così come modificati dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, sentito il Pubblico Ministero;

NOMINA

la Signora ...nata a ... residente in ... quale amministratore di sostegno a favore della beneficiaria, signora Lisella nata a ..., residente a ...

La nomina è a tempo indeterminato.

L'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere, in nome e per conto della beneficiaria, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore di sostegno lascerà mensilmente nella libera disponibilità della Signora Lisella una somma pari ad euro 350,00, corrispondente quasi all'intero importo mensile della pensione spettante alla beneficiaria.

L'amministratore di sostegno è chiamato a compiere anche ogni atto di straordinaria amministrazione in nome e per conto della beneficiaria, solo dopo avere raccolto le determinazioni della beneficiaria, e solo previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare e previo deposito di adeguata documentazione.

L'amministratore di sostegno è chiamato ad assistere la beneficiaria per ciò che concerne la cura della propria persona anche dal punto di vista sanitario.

La beneficiaria potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana solo nei limiti di cui sopra.

L'amministratore di sostegno dovrà redigere l'inventario dei beni della beneficiaria entro il termine di tre mesi dal giuramento con l'ausilio di un Notaio a scelta o di un Cancelliere di questo Tribunale, previa distinta autorizzazione

All'amministratore di sostegno è fatto obbligo di rendiconto annuale in merito alla attività svolta, oltre che relativamente alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria a questo Giudice Tutelare. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni all'Ufficiale dello stato civile competente. Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno l'udienza del ... ad ore ... innanzi al GOT Dott. ... Provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna il giorno.

Il Giudice Tutelare

GIORGIO

Sintesi

Giorgio, è un uomo di 52 anni, e vive insieme ad una 'badante'. Giorgio non ha più i genitori, deceduti ormai da qualche anno, e trova conforto nell'aiuto prestatogli da due parenti, ai quali ha conferito procura generale per la gestione dei propri interessi.

Giorgio è affetto sin dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, che gli impedisce di controllare il movimento delle proprie braccia. Esegue i propri spostamenti su di una sedia a rotelle. Detta patologia fa si che Giorgio necessiti di assistenza completa per la cura della propria persona, per vestirsi, per mangiare, per svolgere, dunque, le funzioni primarie della vita quotidiana. Giorgio ha ottime capacità relazionali, di giudizio e di memoria, ma nel momento in cui deve firmare qualsivoglia tipo di atto, pur comprendendone in maniera completa il significato, pur avendo capacità e giudizio critico perfettamente integri, non è in grado di portare a compimento in maniera autonoma l'operazione.

Giorgio sa leggere, ma non può scrivere, sa organizzare benissimo la gestione dei propri affari, ma non è in grado di compiere materialmente gli atti necessari in maniera autonoma.

Giorgio ha un'invalidità riconosciuta pari al 100%. Giorgio si reca più volte a settimana a fare terapia presso un centro di riabilitazione.

Giorgio ha scelto di presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a tutela dei propri interessi, in risposta al bisogno di avere qualcuno, il Giudice Tutelare, che legittimamente lo aiuti nella gestione dei propri averi, e che possa anche essere in grado di verificare l'operato dell'amministratore di sostegno.

Tale scelta acquista un importante valore aggiunto rispetto alla tutela del "Dopo di Noi" di Giorgio, consapevole della necessità di avere sempre qualcuno che lo assista nel compimento degli atti della propria vita.

Peculiarità del decreto

- Nel caso di specie il ricorso per la nomina dell'A.d.S. è stato presentato dallo stesso beneficiario Giorgio che, attraverso i propri procuratori ha firmato lo stesso ricorso.
- il G.T. ha nominato come A.d.S. di Giorgio una cugina dello stesso così come da Lui espressamente richiesto sia nel ricorso che in sede di udienza.
- Il GT ha sottolineato nel decreto che il beneficiario è in grado di comprendere e valutare ogni situazione e di determinarsi con coerenza, e che non necessita di assistenza alcuna quanto alle scelte relative alle cure della propria persona.
- Il G.T. ha conferito all' A.d.S. il potere di intervenire in nome e per conto del beneficiario per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, mentre ha conferito all' A.d.S. un potere di mera assistenza e quindi il potere di intervenire insieme al beneficiario e non al suo posto, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
- Il G.T. ha sottolineato il dovere dell'A.d.S. di intervenire solo raccogliendo sempre le determinazioni di Giorgio, sia nel caso in cui sia chiamato ad intervenire in nome e per conto del medesimo, sia nel caso in cui sia chiamato ad agire in assistenza dello stesso.
- Il G.T. ha ritenuto di non fissare un limite per le spese mensili che l'A.d.S. può compiere per il mantenimento del beneficiario.
- Il G.T. ha sancito una cadenza annuale rispetto all'obbligo di rendicontazione.
- Il G.T. ha altresì previsto l'obbligo, per l⁵A.d.S., di provvedere alla redazione dell'inventario dei beni di Giorgio.
- L'incarico dell'A.d.S. è, in questo caso, a tempo indeterminato.

- Importante: la persona del ricorrente e del beneficiario sono in questo caso coincidenti. Ci troviamo nell'ipotesi di persona che a causa di "menomazione fisica" si trova nell'impossibilità, seppure solo parziale, di attendere in via autonoma alla gestione dei propri interessi e che sceglie di chiedere l'aiuto di un A.d.S.. In questo caso l'amministrazione di sostegno diventa uno strumento di "tutela-garanzia" molto importante per Giorgio che, con la semplice procura, non si sentiva sufficientemente "garantito" rispetto all'operato dei propri procuratori.

Decreto

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE I CIVILE

Il Giudice Tutelare

Pronunciando a scioglimento della riserva assunta a verbale d'udienza del giorno scusandosi per il grave ritardo con il quale si provvede, dovuto all'eccessivo carico di lavoro assegnato a questo giudice, visto il ricorso ex art. 407 c. c. depositato presso la Cancelleria in data ... da parte del ...(signor Giorgio) e, allo scopo di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno a favore ... (di sé medesimo) , il Signor Giorgio, nato a ... il giorno ..., in considerazione delle condizioni di salute fisica in cui lo stesso versa, e che precede, vista la documentazione allegata, ritenuta la propria competenza, osserva:

- quanto alle condizioni di salute del beneficiario, dalla documentazione medica versata agli atti (si veda il certificato a firma del Dott. ..., nonché il certificato della Commissione sanitaria ex Legge n. 104/1992 – Azienda USL di ..., datato ... si evince che il Signor Giorgio è affetto da grave tetraparesi spastica ..., che comporta la totale assenza di controllo degli arti superiori, ma con capacità relazionali, di giudizio e di memoria integre;
- nel corso dell'esame del beneficiario che ha risposto compiutamente a tutte le domande e ha illustrato al giudice la sua situazione e le sue difficoltà con estrema calma, consapevolezza di sé e lucidità, confermando la prospettazione di cui al ricorso introduttivo, e chiarendo che, purtroppo, non è in grado di apporre la propria firma e, pertanto, necessita di aiuto è emerso che, effettivamente, il Signor Giorgio risulta parzialmente incapace di attendere ai propri interessi di natura patrimoniale, trovandosi in particolari condizioni di salute fisica che gli impediscono completamente l'uso degli arti superiori;
- si specifica e chiarisce che, ciò nonostante, il Signor Giorgio è in grado di comprendere e valutare ogni situazione e di determinarsi con coerenza, e che non necessita di assistenza alcuna quanto alle scelte relative alla cura della propria persona;
- pertanto, attesa la particolarità della impossibilità fisica del beneficiario, l'amministratore di sostegno dovrà sempre raccogliere le determinazioni del beneficiario ed agire secondo la volontà manifestata dal beneficiario, sia nel caso in cui l'amministratore di sostegno sia chiamato ad agire in nome e per conto del beneficiario, sia evidentemente quando sarà chiamato a prestare soltanto la sua assistenza al beneficiario;
- l'audizione del beneficiario ha, quindi pienamente confermato le indicate esigenze di protezione della persona per quanto riguarda la manifestata parziale incapacità alla gestione dei propri interessi patrimoniali, incapacità limitata alla impossibilità di utilizzare gli arti superiori e quindi di apporre la propria firma, con conseguente necessità di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno;
- detto amministratore di sostegno sarà chiamato a compiere, in nome e per conto del beneficiario ex art. 405, comma 5°, numero 3 c. c, tutti gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario, sempre in accordo lo si ripete con lo stesso beneficiario e nel rispetto della sua volontà (ciò solo all'evidente scopo di facilitare, nella gestione ordinaria, il compito dell'amministratore che, diversamente, non potrebbe autonomamente agire per il beneficiario, che, come detto, non è in grado di apporre la propria firma); l'amministratore di sosegno dovrà assistere il beneficiario ex art. 405, comma 5°, numero 4, c. c., nel compimento

di ogni atto di straordinaria amministrazione (per esempio, compravendite immobiliari, attivazioni di giudizi, transazioni aventi contenuto patrimoniale, e comunque tutti gli ulteriori atti, così come indicati negli artt. 374 e 375 c. c.), atto che dovrà essere oggetto di previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare preceduta dal deposito di adeguata documentazione, e per il compimento del quale l'amministratore di sostegno dovrà agire sempre in accordo con lo stesso beneficiario e nel rispetto della sua volontà; ...; l'amministratore di sostegno non interverrà in nessuna delle scelte riguardanti la cura della persona del beneficiario; il beneficiario potrà compiere tutti gli altri atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana, ex art. 409 c. c., ove ciò gli sia materialmente possibile;

- per ciò che concerne l'adesione dei parenti, veniva acquisito il loro consenso alla nomina di un amministratore di sostegno per il Signor Giorgio come risulta dalla documentazione agli atti;
- la Signora ... cugina del beneficiario, manifestava la propria disponibilità ad assumere detto incarico a verbale d'udienza del ..., ed il signor Giorgio dichiarava la sua preferenza proprio per la Signora ...
- ricorrono, dunque, tutte le esigenze di protezione presupposte dall'istituto attivato;
- la nomina deve essere a tempo indeterminato;
- deve essere redatto l'inventario dei beni del beneficiario, opportuno anche nel caso di nomina di un familiare ed anche in questa fattispecie;
- non vi è necessità di fissare ex. art. 405, comma 5°, numero 5, c. c. l'ammontare delle spese mensili per il mantenimento del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno è obbligato a presentare normale rendiconto della propria attività, riferendo altresì in merito alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, a questo Giudice Tutelare, con cadenza annuale;
- deve, pertanto, come richiesto, essere nominato l'amministratore di sostegno ricorrendone tutti i presupposti di legge.

PMO

Visti gli artt. 404 e 405 c. c. così come modificati dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, sentito il Pubblico Ministero;

NOMINA

la Signora ... nata a ... il giorno ... residente a ... nella Via ... quale amministratore di sostegno a favore del beneficiario Signor Giorgio

La nomina è a tempo indeterminato.

L'amministratore di sostegno è chiamato a compiere, in nome e per conto del beneficiario, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore di sostegno è chiamato ad assistere il beneficiario nel compimento di ogni atto di straordinaria amministrazione, atto che dovrà essere oggetto di previa distinta autorizzazione di questo Giudice Tutelare, preceduta dal deposito di adeguata documentazione.

L'amministratore di sostegno dovrà redigere l'inventario dei beni del beneficiario entro il termine di un mese dal giuramento con l'ausilio di un Notaio a scelta o di un Cancelliere di questo Tribunale, previa distinta autorizzazione.

All'amministratore di sostegno è fatto obbligo di rendiconto annuale in merito alla attività svolta, oltre che relativamente alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario a questo Giudice Tutelare.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, per le annotazioni del presente decreto sull'apposito registro e per le comunicazioni all'Ufficiale dello stato civile competente.

Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno l'udienza del ...ad ore ... innanzi al GOT Dott. ... Provvedimento immediatamente esecutivo.

Così deciso in Bologna il giorno ...

Il Giudice Tutelare

Si comunichi.

GLI ATTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA

IL VERBALE DI GIURAMENTO

L'amministratore di sostegno prima di assumere il proprio incarico deve prestare giuramento, davanti al Giudice Tutelare, di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Si propone qui di seguito la traccia del verbale di giuramento che viene compilato dal Giudice tutelare. Il verbale di giuramento è il documento che attesta la legittimazione dell'amministratore di sostegno ad operare in nome e per conto e/o insieme al beneficiario.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

VERBALE DI GIURAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge n. 6/2004

		N°	Reg. Amm. Sost.
		N °	Reg. Cronologico
L'anno il giorno_	del mese di		alle ore
nel Tribunale di Bologna avanti			
		_assistito dal so	ottoscritto cancelliere, è
comparso/a personalmente, a se	guito di invito il/la Sig.		
nato/a a			
sostegno del beneficiari			
Giudice Tutelare di			
scritto dalla legge n. 6/2004.			
Reso edotto degli obblighi prescr	ritti per l'esercizio dell'an	nministratore di s	sostegno e previa ammo-
nizione sull'importanza dell'atto	e sulle pene comminate co	ontro i colpevoli	di falso è stato deferito al
comparente il giuramento, che eg	li/ella ha prestato nelle fo	orme di rito, ripet	endo la formula: " Giuro
di esercitare l'ufficio di amminist	tratore di sostegno con fee	deltà e diligenza'	
Dopo di che il/la Sig			
È stato/a immesso/a in possesso o			
Letto, confermato e firmato.			

il Giudice Tutelare

il Cancelliere

LA RELAZIONE PERIODICA

L'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare periodicamente, in base alla cadenza (annuale, semestrale, ecc.) stabilita da quest'ultimo, circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Si propone qui di seguito il modulo predisposto dal Tribunale Civile di Bologna ai fini della presentazione di detta relazione.

Il modulo a disposizione presso la cancelleria del Giudice Tutelare è lo stesso che viene utilizzato dal tutore e dal protutore per la presentazione del rendiconto delle persone interdette.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ufficio del Giudice Tutelare

Tutela N	Anno
	res
	res
1	RELAZIONE ANNUALE
Notizie sullo stato fisico psichico de	i tutelati e sul loro comportamento:
Persone cui i tutelati sono affidati e ci educazione:	he provvedono eventualmente al loro mantenimento ed alla loro
Studi compiuti od in corso di compi	mento. Mestiere o professione appresa od in corso di apprendi-
Attività svolta dai tutelati e relativa i	emunerazione:
Altre eventuali informazioni:	

LA LEGGE 6/2004 : PROFILI APPLICATIVI

	BILANCIO I	DELL'ANNO
ATTIV (indicare le rendite e a qualsiasi titol	e le altre somme	PASSIVO (indicare la specie e l'ammontare delle varie spese)
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	€	€
	Totale €	
RESIDUO ATTIVO	Totale €	Totale € agato e se costui intenda rinunciare al credito)
RESIDUO ATTIVO in caso vi sia residuo	Totale €	Totale €
RESIDUO ATTIVO in caso vi sia residuo li	Totale € D / PASSIVO passivo, precisare da chi è stato p	Totale €

LE ISTANZE

La vita di un'amministrazione di sostegno può essere caratterizzata dalla necessità di richiedere al Giudice Tutelare delle autorizzazioni (a vendere o ad acquistare immobili, ad investire denaro in titoli, ad iniziare cause civili o penali, ad effettuare transazioni,...), delle udienze (cioè degli incontri di persona con il Giudice Tutelare), e più in generale dei confronti o dei consigli, al fine di definire particolari situazioni. Lo stesso tipo di richiesta può essere presentata, oltre che dall'amministratore di sostegno, anche dal beneficiario o dagli altri soggetti interessati. Ognuna di queste richieste è, tecnicamente, una vera e propria istanza da presentare presso la cancelleria del Giudice Tutelare.

Si riporta qui di seguito un traccia di istanza per richiedere l'autorizzazione ad un investimento di denaro del beneficiario in titoli. All'istanza vanno sempre allegati i documenti utili al Giudice Tutelare per potere provvedere a rilasciare o meno l'autorizzazione richiesta.

Si precisa che l'istanza che segue ha valore meramente esemplificativo e non si tratta di un "modello" proposto o comunque utilizzato dal Tribunale.

ILL. MO GIUDICE TUTELARE del TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Istanza per l'autorizzazione ad un investimento in titoli

	Il sottoscritto/La sottoscritta , nella sua qualita
di a	mministratore di sostegno del signor/della signora nomi-
nato	o con decreto n del
	PREMESSO CHE
1.	Il beneficiario risulta titolare presso la Banca del c/c contenente una somma pari ad Euro;
2.	Il deposito di detta somma, nella sua interezza, su tale conto corrente, non produce frutti per i beneficiario.
3.	Esiste, presso la stessa Banca un Fondo misto di investimento denominato "", composto interamente da titoli a rendimento fisso e quindi senza rischio di eventuali perdite finanziarie per il beneficiario.
4.	Il rendimento annuale di detto fondo considerando un investimento pari ad Euro ammonte rebbe ad euro
5.	Si ritiene vantaggioso per il beneficiario l'investimento di una quota parte della somma depositata presso il c/c sopra citato, per un importo pari ad Euro, in detto fondo.
	CHIEDE
	Di autorizzare l'amministratore di sostegno
_	a prelevare la somma pari ad Euro dal c/c n intestato al beneficiario
	ad aprire un conto deposito titoli per il beneficiario
-	ad investire la somma prelevata nel fondo misto denominato "" per un tempo pari ad anni
	Data L'amministratore di sostegno

Si producono i seguenti documenti:

- copia delle condizioni generali del contratto del Fondo misto di investimento
- copia dell'estratto conto del c/c del beneficiario al giorno

Aspetti critici e azioni di supporto

STRATEGIE DI SVUOTAMENTO DI UNA BUONA LEGGE

Vincenzo Castiglione, Magistrato Presidente ARAD Bologna (Associazione Ricerca e Assistenza Demenze)

A quasi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, istitutiva dall'amministratore di sostegno, prosegue – tra luci ed ombre – il percorso di metabolizzazione della nuova figura giuridica: l'amministratore di sostegno, appunto.

La legge costituisce, indubbiamente, una delle più rilevanti riforme in tema di status delle persone e risponde a un'attesa durata oltre un decennio, coinvolgendo, essa, decine, se non centinaia di migliaia di famiglie.

La legge, che ha innovato profondamente il sistema di protezione delle persone prive di autonomia, affiancando, ai tradizionali istituti dell'interdizione giudiziale e dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno, è stata considerata come una meteora improvvisa e sconosciuta, imponendosi, peraltro, all'attenzione generale, e stimolando, a volte attenzioni sempre crescenti e, a volte, critiche, se non vere e proprie ostilità.

Eppure, la nuova legge, muovendo da una premessa (articolo 1), che funge da dichiarazione di intenti e da guida al fine di risolvere eventuali problemi interpretativi ("ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana"), avrebbe dovuto indurre i giuristi, e, in primo luogo, i giudici tutelari a coglierne gli aspetti più significativi, quali le procedure semplificate e i tempi ridotti, che il legislatore ha posto a disposizione degli stessi, ponendo un possibile modello di soluzione dei problemi civilistico-patrimoniali della grande maggioranza delle persone disabili.

In questa prospettiva, doveva immediatamente constatarsi una vera tensione (realizzata dalla nuova legge) verso la massima valorizzazione della persona mediante una gradualità dell'incapacità. Valorizzazione manifestata con l'introduzione di una disciplina che comprime al minimo i diritti per la possibilità di iniziativa del disabile, al quale si garantiscono – anche nei casi di temporanea incapacità –, con procedure semplificate e tempi ridotti, tutti gli strumenti di assistenza o di sostituzione necessari nei momenti, più o meno lunghi, di "crisi, di inerzia o di inettitudine".

Significativa è apparsa la valorizzazione della figura del giudice tutelare, che la nuova legge ha voluto configurare come una sorta di "protagonista" nella adozione di provvedimenti più opportuni; sono state, così, eliminate le laboriose e, spesso, un po' mortificanti perizie medico-legali, non è più richiesta la presenza (necessaria) degli avvocati, non vi sono più lo stillicidio delle udienze né i vari balzelli economici.

E'stato, tuttavia, notato che una sorta di euforia ha guidato le prime interpretazioni del dato normativo, complici, anche, i lavori preparatorii. E si è tentato di ridurre l'ambito di applicazione della legge n. 6 del 2004, sostenendosi che esso non coincide "con tutte le numerose ipotesi prospettate dai più". Si è marcato un "possibile" difetto della legge, rilevandosi che, essendo il dato normativo incentrato sulla "impossibilità" di provvedere ai propri interessi, ne esulerebbero le ipotesi di mera difficoltà, nel qual caso gioverebbero ben altri strumenti che non l'amministratore di sostegno.

Il legislatore, in altri termini, "o ha mal costruito la norma affidata all'art. 404 cod. civ., ché la sua intenzione era quella di prospettare, con l'amministrazione di sostegno, un mezzo utile ad ogni bisogno, nel qual caso, però, non doveva imperniarla sulla impossibilità di provvedere ai propri interessi, o, al contrario, ha voluto limitarla a questa ipotesi, epperò i "legislatori", non di rado, si sono lasciati andare ad una troppo estesa esemplificazione".

A seguire tale critica, si corre il rischio che alcune delle strategie proposte o delle distinzioni suggerite per ovviare alle difficoltà connesse alla piena attuazione della legge sull'amministrazione di sostegno possano, di fatto, condurre a un ridimensionamento, se non addirittura ad uno svuotamento, della nuova figura giuridica.

Una prima, assai significativa strategia è quella attuata, in alcuni uffici giudiziari ("preoccupati" evidentemente dall'aumento degli "affari"), che hanno burocratizzato le procedure, imponendo – contro il testo normativo – la presenza dell'avvocato, sia pure giustificandola con la necessità della "difesa tecnica". Questo comporta la possibilità di ridurre l'agile strumento, approntato dal legislatore, che consente una duttilità, mai prevista in precedenza dal nostro ordinamento, a un mero atto burocratico, all'adempimento di una formalità, quale la sottoscrizione di un modulo predisposto, la cui finalità non sembra certo poter essere quella di favorire la "finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana". E' consigliabile, allora, la lettura di decisioni (degni di rilievo le sentenze del Tribunale di Bari del 15 giugno 2004, che è un esemplare paradigma giurisprudenziale della valenza teleologicamente orientata dell'amministrazione di sostegno, e il decreto del Tribunale di Modena del 13 luglio 2005, che affronta e risolve una situazione davvero peculiare, posta sicuramente in una zona che in altri contesti si sarebbe definita "grigia", di confine).

Suggerisco, in particolare, una lettura attenta del decreto 28 giugno 2004 dello stesso Tribunale di Modena (in Riv. It. Med. Leg. XXVII, 2005, 184), a proposito del consenso informato – al trattamento medico-chirurgico – di soggetto mentalmente minorato, e dei poteri e doveri dell'amministratore di sostegno.

Suggerisco, infine, di studiare il commento al decreto del prof. Mauro Barni, le cui conclusioni mi sembrano illuminanti*.

* "... La sentenza in commento si inquadra per l'appunto nella controversa cornice della autonomia del paziente, uno dei tanti campi (assistenziale, patrimoniale, contrattuale, ecc.) nei quali potrà essere chiamato in causa l'amministratore di sostegno, che non riguarda solo (ovviamente) la tutela della salute.

Un malato psichico adulto che aveva riportato la frattura della gamba sinistra rifiutava con «motivazioni farneticanti, l'intervento di riduzione chirurgica ». Il giudice tutelara confermava la fiducia nell'amministratore di sostegno, già nominato, e dopo essersi reso conto anche personalmente dell'incoerenza delle motivazioni adottate dal paziente per il rifiuto e della loro matrice assolutamente patologica, estendeva il mandato all'amministratore « autorizzandolo ad esprimere, aisensi dell'art. 455 c.c., in nome e per conto del paziente, il consenso informato al trattamento terapeutico proposto dagli ortopedici »: il che puntualmente occorse.

Della ordinanza mi piace in proposito ripetere e ripercorrere un passo cadenzato, meditato, sicuro e capace di portare lontano ben oltre i pantani della ipocrisia (per cui, ad esempio, si attende spesso che un Testimone di Geova perda la conoscenza per trasfonderlo ad libitum), del difensivismo medico, della diffusa irresponsabilità (meglio della infondata pretesa di non assumersi la responsabilità). Esso precisa che è doveroso per l'amministratore di sostegno rispettare la volontà e l'auto determinazione del soggetto ancorché offuscato dal pregresso o sopraggiunto obnubilamento, affermando che « ... il criterio (da seguire) per un equilibrato giudizio rispettoso dell'individuo e dei suoi fondamentali diritti di autodeterminazione altro non sembra essere se non quello di procedere al sostegno della cura della persona sostituendola nel diritto-dovere di esprimere il consenso informato all'intervento chirurgico terapeutico ... esclusivamente nel caso in cui, acquisiti tutti gli elementi, anche scientifici disponibili, si pervenga al convincimento che il dissenso non si fonda su una cosciente valutazione critica della situazione in essere e delle conseguenze del non porvi rimedio ... ».

Per concludere, il dissenso del paziente vincola anche l'amministratore di sostegno se si fonda su una seria e libera scelta di vita e su una coerente valutazione delle conseguenze." (Riv. It. Med. Leg. XXVII, 2005, pagg. 189-191)

PROTEZIONE GIURIDICA E "DOPO DI NOI".

Le iniziative della Fondazione Dopo di Noi Bologna.

Luca Marchi: direttore Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

La riflessione sul "dopo di noi", termine abitualmente riferito alla vita di una persona con disabilità dal momento in cui verrà meno la presenza dei genitori, è troppo spesso collegata a tematiche di tipo residenziale: "dove starà nostro figlio quando noi non ci saremo più?"

Questa legittima preoccupazione è però l'aspetto più evidente di un insieme indistinto di angosce profonde e confuse, che non hanno a che fare con le dinamiche pratiche dell'abitare, ma soprattutto con quelle più psicologiche ed emotive del 'prendersi cura'.

L'espressione "dopo di noi" definisce in modo semplice ed efficace, il venir meno della famiglia, ossia di uno dei perni del sistema socio-assistenziale e conseguentemente di tutto il lavoro di cura e di assistenza che essa garantisce.

Per tutti, e tanto più per una persona con disabilità, il senso e il valore della famiglia non sono certo rappresentatati solo dalla possibilità di un alloggio, di consumare i pasti, o di lavarsi e vestirsi.

La famiglia è il centro degli affetti, sono le proprie radici, la consapevolezza di un riferimento sicuro, di altre persone che conoscono la *tua* storia, le *tue* gioie, le *tue* difficoltà e i *tuoi* bisogni.

Da qui ha origine l'angoscia dei genitori, consapevoli di essere stati coloro che fino ad oggi hanno 'compensato' i deficit del figlio. Genitori che per tutta la vita sono stati la sua voce, le sue gambe, che hanno imparato a interpretare ogni sguardo, ogni smorfia e si sono assunti ogni responsabilità per quel figlio che non sarà mai in grado di gestire autonomamente la propria esistenza.

La domanda "dove starà?" ne nasconde allora una più grande e difficile, ossia: "dopo, chi si preoccuperà di lui?".

Questa è la domanda centrale del futuro di una persona non autosufficiente, perché se sono stati i genitori la garanzia della qualità della vita del figlio, allora la garanzia di una altrettanto adeguata qualità di vita nel futuro non sarà certo data dalla struttura abitativa, ma da *chi continuerà ad 'avere a cuore' la sua situazione*, da chi proseguirà quel compito di vigilanza, di tutela e di mediazione da sempre svolto dai genitori.

Ma chi dovrà garantire la *protezione* più adeguata alla persona non autonoma, dovrà anche essere *giuridicamente* riconosciuto in tale ruolo, in modo da poter agire in modo legittimo nei confronti del beneficiario e di coloro, siano essi soggetti privati o pubblici, che con esso hanno relazione.

Da qui l'espressione *protezione giuridica*, un'esigenza ancora sottovalutata dal sistema dei servizi alla persona.

A questo proposito il codice civile prevede oggi tre figure: l'*amministratore di sostegno*, il *tutore* e il *curatore*, ma senza un supporto specifico la loro azione rischia di limitarsi alla sola tutela patrimoniale, trascurando aspetti altrettanto importanti quali quelli affettivi e di relazione e di integrazione sociale.

Costruire un futuro sereno per una persona non autonoma significa allora preoccuparsi anche dell'azione di coloro che saranno chiamati a 'vigilare' ed a intervenire sulla sua vita.

Chi ricopre un ruolo di protezione giuridica deve godere della fiducia della persona con disabilità e dei suoi genitori, e viene quindi naturale cercarlo prima tra i parenti più prossimi, ma questo non è certo un atto dovuto, né necessario.

Un ottimo amministratore di sostegno potrebbe essere quell'amico di famiglia che ha visto crescere il ragazzo, o quel volontario con cui è rimasto forte un rapporto di amicizia, ... o altri ancora.

Le possibilità possono essere tante e imprevedibili, e solitamente si tratta di persone che non sono degli esperti del sociale. Indispensabile quindi offrire loro una formazione di base e la possibilità di un'assistenza competente per gestire le eventuali difficoltà.

Poi, non nascondiamocelo, ci sono tanti casi in cui non sarà possibile individuare nessuno di disponibile, o di adeguato, a svolgere un tale incarico.

Ecco allora la necessità di sollecitare anche coloro che potrebbero svolgere tale ruolo anche per un 'estraneo', perché le potenzialità dell'amministratore di sostegno potranno essere messe in atto solo a fronte della presenza di tante persone disponibili a svolgere questo compito.

Abbiamo sempre usato il termine "genitori", ma corre l'obbligo di testimoniare la dedizione di sorelle, fratelli, zie, ecc. che rivestono un ruolo fondamentale nella vita di tante persone con disabilità, al pari dei genitori, e in taluni casi anche di più.

A fianco di alcuni casi di disinteresse, se non di truffa, da parte di parenti verso un congiunto disabile, ce ne sono davvero tanti altri che testimoniano un sincero affetto e la volontà di assumersi delle responsabilità nei suoi confronti.

Certo non sono i genitori: hanno una loro famiglia, un lavoro, degli impegni, ma non per questo intendono tirarsi indietro. Anzi, questo loro differente coinvolgimento permette spesso una visione più imparziale dell'intera situazione.

Spesso sono proprio loro a rivolgersi alla Fondazione Dopo di Noi per chiedere informazioni, per essere aiutati ad immaginare quale potrà essere il futuro del fratello, del nipote, del cugino...

Evidentemente si tratta di risorse preziosissime per il futuro di quella persona, che non possono in alcun modo venir disperse.

FORMARE E SOSTENERE GLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Una legge come quella sull'amministratore di sostegno non può essere 'calata dall'alto', perché acquista senso solo se viene vissuta come un'opportunità e non come un obbligo.

La stessa attenzione che il testo della legge ci invita a dedicare alla persona non-autonoma va dedicata anche ai suoi familiari, agli amici coinvolti nella sua 'gestione', agli operatori dei servizi, tutte persone che, con alcune eccezioni, non hanno dimestichezza con le 'cose di legge'.

CRITICITA' E AZIONI DI SUPPORTO

Costoro rappresentano il vero patrimonio di quella persona, e sarà solo attraverso di loro che potranno essere esaltati i valori della legge 6/04.

Indispensabile allora spiegarla con pazienza, con il linguaggio adeguato e lasciando tempo alle persone per riflettere, per fare domande, per valutare il proprio impegno.

La Fondazione Dopo di Noi Bologna ha quindi proposto differenti occasioni di *informazione*, calibrate sulle esigenze dei richiedenti e dei contesti, unite a delle opportunità di *formazione specifica* per coloro che volessero rendersi disponibili a svolgere l'incarico di amministratore. Cinque azioni distinte, anche se strettamente connesse tra loro, avviate a partire dall'anno 2004 fino a tutto il 2005, e tuttora in essere:

- Incontri pubblici d'informazione.
- Incontri personalizzati: Sportello d'informazione giuridico-fiscale.
- Gruppo "Volontari per il dopo".
- Corso di formazione per amministratori di sostegno e tutori.
- Pubblicazione di una "Guida operativa per familiari e operatori".

Tutte queste iniziative sono ovviamente rivolte anche a tutori e curatori. Pur considerando l'amministrazione di sostegno lo strumento generalmente più adeguato per la protezione della persona non autonoma, permangono tuttavia anche gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, le cui figure giuridiche corrispondenti, tutore e curatore, hanno ugualmente bisogno di sostegno per svolgere al meglio il loro delicatissimo compito.

Incontri pubblici d'informazione

La modalità più immediata e naturale. La Fondazione ha organizzato incontri pubblici dove gli strumenti di protezione giuridica (Amministrazione di sostegno, Interdizione e Inabilitazione) sono stati messi in relazione con le problematiche della disabilità e della non-autonomia.

Gli incontri si sono sempre conclusi con tante domande da parte dei familiari, che manifestano l'esigenza di entrare nei particolari del proprio caso personale, con gli ovvi limiti che una situazione di gruppo comporta.

Incontri personalizzati: Sportello d'informazione giuridico-fiscale

L'opportunità di un colloquio personalizzato è già stata utilizzata da oltre 85 nuclei familiari. Gli incontri dello Sportello sono condotti dal consulente legale della Fondazione in sinergia con un responsabile tecnico della stessa. Lo Sportello risponde principalmente a problematiche di diritto civile, successorio e familiare, ma l'unione di una professionalità giuridica con una tecnico-sociale permette un approccio 'trasversale', in grado di aiutare il richiedente a definire meglio i propri interrogativi, che solitamente spaziano, e si confondono, su aree diverse.

A un primo incontro spesso ne segue un secondo, magari alla presenza di altri figli o di altre persone potenzialmente disponibili a farsi coinvolgere. Si tratta già di un primo successo, perché così facendo certe problematiche iniziano ad essere condivise da più persone.

Il servizio è gratuito e svincolato da iscrizioni o altri obblighi economici. Volutamente semplice anche la modalità di accesso: con una telefonata si fissa l'appuntamento concordando giorno e orario. Prevista anche la possibilità di incontro a domicilio del richiedente.

Costituzione di un gruppo di discussione e di approfondimento: gruppo "Volontari per il dopo"

Nel diretto contatto con le famiglie emerge immediatamente la necessità di offrire un punto di riferimento non solo ai genitori, ma anche ai futuri amministratori di sostegno al fine di facilitarne il coinvolgimento e sostenerne l'attività. Questo è davvero importante per evitare che l'amministratore di sostegno, trovandosi solo ad affrontare ogni problema, decida di abbandonare o , ancora peggio, di trascurare l'incarico.

La Fondazione Dopo di Noi Bologna ha quindi costituito un gruppo denominato "Volontari per il dopo" rivolto a persone potenzialmente disponibili ad assumere incarichi di amministratore di sostegno o di tutore.

La partecipazione al gruppo è completamente gratuita e priva di qualsiasi obbligo relativo all'assunzione di un effettivo incarico, anche se è evidente che ci si attende dai partecipanti un futuro impegno in tal senso. L'incarico potrà essere svolto a favore di una persona già nota (un proprio familiare o un conoscente), ma anche di una persona proposta dalla Fondazione.

La Fondazione Dopo di Noi garantisce ai partecipanti un percorso formativo e periodiche occasioni di aggiornamento, ma soprattutto un sostegno ed una consulenza costante per affrontare insieme le difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'incarico.

Corso di formazione per amministratori di sostegno e tutori

Per coloro che hanno aderito al gruppo "Volontari per il dopo" la Fondazione ha organizzato un percorso formativo specifico. Il primo corso, articolato in sette incontri da aprile a luglio 2005, ha toccato le aree giuridica, previdenziale e sociale riferite agli adulti con disabilità, soffermandosi anche sui valori morali ed etici che devono essere alla base di un'azione di aiuto verso una persona non autosufficiente.

Pubblicazione di una "Guida operativa per familiari e operatori"

Se state leggendo queste righe è prova che siamo stati di parola...

Coerentemente alle finalità del progetto, e per potenziarne i risultati, è parso necessario predisporre anche uno strumento cartaceo dove riunire i contenuti della legge, le modalità ed alcuni esempi di applicazione. Un opuscolo agile e, speriamo, chiaro, una sorta di manuale di istruzioni da tenere sempre a portata di mano.

I RISULTATI E LE PROSPETTIVE

Le iniziative proposte dalla Fondazione Dopo di Noi Bologna sono state inserite nei Piani di Zona 2005-2007 del Comune di Bologna, che ne sostiene la realizzazione.

Il gruppo "Volontari per il Dopo" ha concluso la sua prima fase operativa: dopo il Corso di formazione svoltosi tra aprile e giugno 2005 (42 iscritti) e tre successivi incontri di approfondimento si è consolidato un gruppo di 20/25 persone, che, seppure a titolo diverso, sono interessati ad impegnarsi verso le tematiche in oggetto:

- tra questi circa il 70% pensa al proprio impegno rivolto ad un proprio familiare o parente. Gli altri sono persone che non hanno vincoli di parentela con un disabile e che sono potenzialmente

CRITICITA' E AZIONI DI SUPPORTO

disponibili a valutare delle proposte di incarico. In realtà due di loro stanno già svolgendo una l'incarico di pro-tutore e l'altra quello di amministratore di sostegno (non ancora formalizzato, ma di fatto già in essere);

- tutti i partecipanti sono fortemente interessati e sensibili, e nulla vieta che coloro che si sono avvicinati all'iniziativa pensando ad un proprio familiare, non possano poi accettare un incarico riferito ad un'altra persona, magari per una situazione non particolarmente complessa.

Da approfondire inoltre la possibilità di un coinvolgimento diretto della stessa Fondazione Dopo di Noi Bologna, la quale, per un caso, ha già dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di pro-tutore.

Coerentemente con il percorso svolto, la Fondazione Dopo di Noi Bologna ha messo quindi a disposizione del Giudice Tutelare le proprie risorse umane e professionali per intervenire a favore di persone con disabilità che rischiano di restare prive di adeguata protezione.

In accordo con i partecipanti del gruppo Volontari, sono state proposte tre livelli successivi di coinvolgimento:

- 1 il caso viene proposto alla Fondazione Dopo di Noi per una prima analisi;
- 2 vengono valutate le eventuali possibilità di intervento e/o di supporto per quel caso specifico (ad esempio l'assistenza della Fondazione ad un familiare o ad un conoscente idoneo, ma troppo insicuro o 'impaurito' dall'incarico), anche con la collaborazione dei Servizi territoriali;
- 3 in assenza di concrete possibilità, la Fondazione propone ai partecipanti del gruppo Volontari per il Dopo l'impegno di uno di loro per il caso in oggetto. Le persone eventualmente disponibili saranno subito presentate al giudice tutelare per la necessaria valutazione.

La Fondazione assicura il proprio costante sostegno a coloro che decideranno di assumere un incarico, e si rende disponibile ad accogliere nel gruppo *Volontari per il Dopo* le persone inviate dal Giudice Tutelare o dai Servizi Sociali, per una formazione o un approfondimento su temi specifici. Si ricorda infatti che il gruppo Volontari è sempre aperto a nuove adesioni.

Tranne rari sfortunatissimi casi, i genitori non scompaiono dall'oggi al domani, ed il venir meno delle capacità di cura del genitore non dovrebbe diventare un'emergenza, ma un naturale, anche se doloroso, accadimento della vita. Il tema del "dopo" deve quindi essere parte integrante di qualsiasi progetto o iniziativa rivolta ad un adulto con disabilità.

Definire, o almeno predisporre, gli aspetti relativi alla protezione giuridica rappresenta un passaggio obbligato nella 'progettazione' del "dopo di noi" ed è quindi fondamentale accompagnare con molto anticipo i familiari verso questo tipo di riflessione.

Protezione giuridica e "Dopo di Noi"

Il testo della Legge 6 del 9 gennaio 2004

IL TESTO DELLA LEGGE

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art 2

 La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

 Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo: «Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità).

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può esse-

re anche a tempo indeterminato;

- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario:
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Vita personale e sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*).

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno

dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (Procedimento).

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (Scelta dell'amministratore di sostegno).

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (Effetti dell'amministrazione di sostegno).

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (Doveri dell'amministratore di sostegno).

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. – (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno).

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applica-

no altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. – (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. – (Revoca dell'amministrazione di sostegno).

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

(Omissis)

Glossario

GLOSSARIO

Francesca Vitulo, avvocato del Foro di Bologna, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

AFFINITA': è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: la persona nominata dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana

BENEFICIARIO: la persona a favore della quale viene emesso un decreto di nomina di amministratore di sostegno

BIGLIETTO DI CANCELLERIA: comunicazione in carta non bollata che si compone di due parti, delle quali una è consegnata al destinatario e l'altra è conservata nel fascicolo d'ufficio.

COMUNICAZIONE: è un atto con cui il cancelliere, per suo dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, informa le parti, o altri soggetti che operano in un processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, ...). La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.

CORTE D'APPELLO: in materia di amministrazione di sostegno è l'organo competente a giudicare sui reclami presentati contro i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare.

CURATORE: è colui che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nello stare in giudizio sia come attore che come convenuto. Il curatore previa autorizzazione del tribunale o del giudice tutelare assiste la persona inabilitata nel compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

DECRETO DI NOMINA: provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).

D'UFFICIO: si utilizza questa espressione quando si fa riferimento ad atti compiuti senza l'impulso di una parte, quindi una richiesta, ma attivati direttamente dal Giudice Tutelare o dal Pubblico Ministero.

GIUDICE TUTELARE: è l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona dell'incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni. È l'organo del pubblico potere a cui è affidata l'attuazione dell'interesse generale che l'ordinamento riconnette alla protezione dell'incapace. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e a pronunciarsi entro 60 giorni dal deposito sul medesimo. Il Giudice Tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare vigila sull'amministrazione di sostegno.

INABILITATO

- il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di inabilitazione;
- il prodigo che esponga sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici nei confronti del quale sia stata emessa un sentenza di inabilitazione;
- la persona che per abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti esponga sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici nei confronti della quale sia stata emessa un sentenza di inabilitazione.
- la persona sordomuta o cieca dalla nascita che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente e risulta che sono del tutto incapace di provvedere ai propri interessi nei confronti della quale sia stata emessa un sentenza di inabilitazione

INTERDETTO: il maggiore di età o il minore emancipato, in condizioni di abituale infermità di mente, incapace di provvedere ai propri interessi nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di interdizione.

NOTIFICAZIONE: atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su istanza (richiesta) di una parte o del

pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza (legale conoscenza) del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera in maniera strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara. Questa attestazione di conformità è contenuta in una relazione che l'ufficiale giudiziario redige in calce all'originale ed anche alla copia, prima di consegnarla, relazione che egli stesso data e sottoscrive e nella quale dà atto di persona istante nonché il luogo ed il giorno in cui è avvenuta e la persona che ha ricevuto copia dell'atto.

PARENTELA: è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc...) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO: padre, figlio.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

PROTUTORE: è colui che rappresenta la persona interdetta nei casi in cui l'interesse di quest'ultima risulti in opposizione con l'interesse del tutore. il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore sia venuto a mancare o abbia abbandonato l'ufficio.

PUBBLICO MINISTERO: è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sull' "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario) sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la

"repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza". Il Pubblico Ministero ha dunque il compito di portare in un processo, operandovi come una parte, l'espressione degli interessi obiettivi dell'ordinamento.

RECLAMO: atto di contestazione avverso un provvedimento emesso da un altro organo giudicante. Il reclamo è un procedimento di secondo grado con il quale un giudice riesamina un provvedimento emesso da altro giudice, non ancora divenuto definitivo. Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non solo di elementi relativi alla legittimità. Nell'amministrazione di sostegno l'art. 720 bis c.p.c. stabilisce che "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

RICORRENTI: persone legittimate a presentare il ricorso (la richiesta) di nomina dell'amministratore di sostegno.

RICORSO: atto introduttivo del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, si sostanzia in una richiesta i cui contenuti sono espressamente disciplinati dall'art. 407 c.c.

RICORSO PER CASSAZIONE: procedimento con il quale la Corte di Cassazione riesamina un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado rilevando solo questioni attinenti alla legittimità.

SENTENZA: provvedimento col quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale decisoria.

TUTORE: è colui che ha la cura della persona interdetta, che la rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

UFFICIALE GIUDIZIARIO: il Giudice si avvale, nello svolgimento della sua funzione di taluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni. Fra questi organi c'è l'ufficiale giudiziario. Fra le incombenze affidate dalla legge all'ufficiale giudiziario c'è anche la notificazione degli atti.



Via Tiarini 22 – 40129 Bologna Tel. 051 5873837 Fax 051 5873839 www.dopodinoi.org info@dopodinoi.org

La **Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus** aiuta i genitori di persone con disabilità a individuare le soluzioni più adeguate a garantire una buona qualità di vita al figlio, quando essi non saranno più in grado di occuparsene.

Un argomento complesso, che coinvolge delicatissimi aspetti emotivi, ma anche concreti problemi giuridici, economici, assistenziali ed abitativi.

Indispensabile allora procedere per tempo ad una analisi delle singole situazioni, attraverso il contributo di molteplici professionalità, facendo attenzione a non dimenticare mai i desideri e la storia della persona non-autonoma e valorizzando il contributo di coloro che, dopo i genitori, vorranno dedicarle impegno e affetto.

La Fondazione Dopo di Noi Bologna opera in una logica di sinergia con il servizio pubblico ed il privato sociale, e collabora stabilmente con l'Amministrazione Comunale di Bologna.

Attualmente i servizi coprono quattro aree:

INFORMAZIONE E CONSULENZA

- •Colloqui di Prima Valutazione.
- •Sportello di Informazione giuridico fiscale.
- •Consulenza tecnica per particolari adempimenti.

PROTEZIONE GIURIDICA

- •Gruppo Volontari per il Dopo per coloro che intendono impegnarsi per una persona non autonoma.
- •Corsi di Formazione per Amministratori di Sostegno e Tutori
- Assistenza ad Amministratori di Sostegno, Tutori e Curatori.

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

- •Studio e gestione di progetti individualizzati.
- Mediazione e coordinamento delle relazioni tra la persona con disabilità, i familiari e le istituzioni.
- Supporto emotivo e psicologico.

STUDIO DI MODELLI ABITATIVI

- Servizio di ospitalità periodica e temporanea in preparazione al 'dopo'.
- Appartamenti di Sostegno per realizzare opportunità di vita indipendente.
- Appartamenti Protetti per genitori anziani con figli ultracinquantenni.

Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus

c/c bancario Carisbo n° 07400100679E - CIN J ABI 06385 CAB 02401 c/c postale n° 52925914 - CIN V ABI 07601 CAB 02400

Codice Fiscale: 91224340371 (potete destinare il 5xmille dell'IRPEF alla Fondazione!) Iscritta al n° 278 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna



L'I.P.S.S.E.R. ha gestito per molti anni una Scuola di Servizio Sociale per Assistenti Sociali fino a quando l'Università ne ha preso l'iniziativa.

Attualmente, attraverso il **Centro Studi e Ricerche**, opera nel campo della formazione e dell'aggiornamento degli assistenti sociali, degli operatori sociali e del volontariato impegnati nei servizi socio-sanitari.

Seminari organizzati nel 2005 - 2006:

- L'assistenza socio-sanitaria agli anziani: aggiornamenti e nuove problematiche.
- Mediazione penale, giustizia riparativa e vittimologia: scontare la pena in alternativa al carcere: nuova cultura, nuovi approcci, nuove opportunità.
- Il disagio adolescenziale: scenari attuali.
- I maltrattamenti delle persone e le diverse problematiche (psicologiche, medico-legali, etiche, sociali)

Una Biblioteca, costituita da oltre 3000 volumi e da una quarantina di riviste, con particolare riferimento alle tematiche dei servizi sociali sotto l'aspetto giuridico, sociale, psicologico, etico, organizzativo, è a disposizione per la consultazione.

La biblioteca fa parte del **Polo Bibliotecario Bolognese**. Il catalogo può essere consultato nel seguente sito:

www.ipsser.it

Indirizzo dell'IPSSER Sede: Via del Borghetto, 3 – 40123 Bologna. Tel. 051-22.72.00 Orari di apertura Da Lunedì a giovedì ore 9-13; 15-18

e-mail: ipsser@libero.it

Presidente: Prof. Fiorenzo Facchini.



L'Amministrazione di Sostegno viene ad aggiungersi agli strumenti di protezione già previsti dal Codice Civile (interdizione e inabilitazione), ma si caratterizza come istituto giuridico più flessibile, rispettoso dell'autonomia di ciascuno.

"Per esserti d'aiuto" è rivolto ai familiari, agli operatori sociali e sanitari e a tutti coloro che intendono impegnarsi per il benessere delle persone più fragili, con particolare riferimento a quelle con disabilità.

Il volume vuole essere una guida chiara e di facile consultazione per conoscere i contenuti della legge 6/04 sull'amministratore di sostegno e comprendere meglio le sue potenzialità attraverso l'esame di alcuni casi e l'analisi della modulistica utilizzata dal Tribunale di Bologna.

La pubblicazione permette inoltre di approfondire i valori di fondo che hanno guidato la stesura della legge e di confrontarla con gli altri strumenti di protezione giuridica, grazie agli interventi di Paolo Cendon, Adriana Scaramuzzino e Francesca Vitulo tenuti in occasione del Forum "L'amministratore di Sostegno" svoltosi a Bologna nel giugno 2004.

Completano l'opera un pratico glossario e alcuni contributi riferiti all'applicazione della legge.



Pubblicazione realizzata grazie al contributo del Comune di Bologna